



Regolamento tecnico Quartiere fieristico

Revisione n. 04 del 23/07/2026

INDICE

PREMESSA

1. DEFINIZIONI	5
2. OBBLIGHI E DIVIETI.....	9
2.1 Obblighi generali	9
2.2 Obblighi dell'Organizzatore della manifestazione	9
2.3 Divieti generali	14
2.4 Introduzione di animali nel Quartiere Fieristico.....	16
2.5 Divieti particolari per Espositori e Allestitori.....	17
2.6 Regole generali per l'accesso e la permanenza da parte dei visitatori nel Quartiere Fieristico	19
2.7 Deroghe agli obblighi e divieti	20
3. ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO E CIRCOLAZIONE INTERNA.....	21
4. ALLESTIMENTI E SMONTAGGI.....	23
4.1 Disposizioni generali	23
4.2 Allestimenti	24
4.3 Classificazione dei materiali di allestimento per la reazione al fuoco.....	26
4.4 Staticità degli allestimenti e tendostrutture	26
4.5 Pedane	27
4.6 Pareti vetrate	28
4.7 Palchi per spettacoli ed eventi simili.....	28
4.8 Cucine	29
4.9 Impianti elettrici a servizio degli stand e degli spazi complementari allestiti	29
4.10 Smontaggio Stand e riconsegna dell'area.....	29
4.11 Imballaggi	30
5. IMPIANTI ELETTRICI.....	31
5.1 Installazioni elettriche negli stand.....	31
5.2 Prescrizioni per le installazioni elettriche.....	34
5.3 Elettricista di servizio	39
6. IMPIANTI IDRICI E ARIA COMPRESSA	40
7. PREVENZIONE INCENDI	41
7.1 Materiale per gli allestimenti.....	41
7.2 Dichiarazione di conformità dei materiali.....	44

7.3	Presidi Antincendio	44
7.4	Divieto di Fumo.....	48
7.5	Uscite di sicurezza	48
7.6	Materiali cartacei.....	49
7.7	Precauzioni negli allestimenti	49
7.8	Prescrizioni per gli stand e gli spazi complementari allestiti	49
7.9	Inosservanza delle prescrizioni	49
8.	NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI	50
8.1	Attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008	50
8.2	Responsabilità degli Organizzatori e degli Espositori di danni a cose e persone.....	50
8.3	Servizio Tecnico di Sicurezza (S.T.S.)	51
8.4	Obblighi dell'Organizzatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	52
8.5	Obblighi a carico dell'Espositore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	56
8.6	Obblighi a carico dell'Allestitore in materia di salute e sicurezza sul lavoro	59
8.7	Piano di Emergenza.....	62
8.7.1	Piano di Emergenza del Quartiere Fieristico	62
8.7.2	Piano di Emergenza di Manifestazione	63
8.8	Segnaletica di Sicurezza.....	64
8.9	Utilizzo delle attrezzature di lavoro.....	64
8.10	Misure di prevenzione nell'utilizzo dei carrelli elevatori e dei carrelli sollevatori elevatori semoventi telescopici per la movimentazione delle merci	65
8.11	Misure di prevenzione nell'utilizzo di piattaforme mobili elevabili (PLE).....	66
8.12	Misure di prevenzione nell'utilizzo di apparecchi di sollevamento	68
8.13	Misure di prevenzione nell'utilizzo di opere provvisionali.....	69
8.14	Utilizzo di droni	70
9.	RIFIUTI	71
10.	ASSICURAZIONE	73

ALLEGATO Planimetria Generale del Quartiere Fieristico

PREMESSA

Il Quartiere Fieristico “Lodovico Maschiella” sito a Bastia Umbra (PG) in Piazza Moncada n. 1 è proprietà privata. Ogni diritto di concessione d’uso e di gestione è esercitato da Umbriafiere S.p.A..

Il presente Regolamento Tecnico è un documento avente natura contrattuale che obbliga al proprio rispetto gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche, gli espositori e gli allestitori, nonché tutte le persone (siano essi persone fisiche o persone giuridiche) che operano a qualsiasi titolo per i soggetti sopra menzionati all’interno del Quartiere Fieristico.

Gli organizzatori di manifestazioni all’interno Quartiere Fieristico, con la firma della “convenzione per l’utilizzo temporaneo” del Quartiere Fieristico o di parte di esso si impegnano a rispettare interamente quanto riportato nel presente documento e a farne rispettare i contenuti anche da parte di espositori, allestitori, fornitori e partecipanti alla manifestazione da loro organizzata.

Umbriafiere S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche e/o deroghe al presente Regolamento Tecnico, anche senza preavviso, finalizzate all’adempimento di eventuali nuove norme o disposizioni giuridiche, al miglioramento delle misure di sicurezza per i visitatori, alla riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, alla protezione dell’ambiente ed al miglioramento delle misure di prevenzione incendi.

La versione aggiornata del presente Regolamento Tecnico è consultabile nel sito web di Umbriafiere S.p.A. (www.umbriafiere.it) .

1. DEFINIZIONI

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Tecnico si intendono per:

- 1) **Quartiere Fieristico:** spazio destinato ad ospitare eventi, dotato di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità destinato allo svolgimento di manifestazioni, sito in Piazza Moncada a Bastia Umbra (PG), come rappresentato nello schema grafico allegato al presente documento.
- 2) **Gestore:** soggetto giuridico che esercita ogni diritto di concessione d'uso e di gestione del Quartiere Fieristico, ovvero Umbriafiere S.p.A.
- 3) **Manifestazione:** evento temporaneo pubblico o privato di carattere promozionale, commerciale, ricreativo, sociale, politico, religioso, ludico o sportivo che si svolge nel Quartiere Fieristico e comporta la presenza di persone.
- 4) **Organizzatore:** soggetto giuridico che organizza la manifestazione.
- 5) **Espositore:** soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione con disponibilità di un'area specifica.
- 6) **Allestitore:** soggetto giuridico che è titolare del contratto di appalto per il montaggio e lo smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive.
- 7) **Fornitore:** soggetto giuridico diverso dall'Espositore e dall'Allestitore avente un rapporto contrattuale diretto con l'Organizzatore o con l'Espositore o con l'Allestitore per la fornitura di prodotti, merci, apparecchiature, attrezzature o servizi all'interno del quartiere fieristico necessari per una specifica manifestazione.
- 8) **Visitatore:** è la persona fisica che accede al Quartiere Fieristico per visitare una manifestazione.
- 9) **Manutentore:** soggetto giuridico avente un rapporto contrattuale diretto con il Gestore per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici e delle strutture del Quartiere Fieristico.
- 10) **Servizio Tecnico di Sicurezza:** servizio formato da uno o più tecnici qualificati incaricati dall'Organizzatore per quanto attiene la tutela della salute e della sicurezza degli espositori, allestitori, fornitori e visitatori della manifestazione. In particolare il Servizio Tecnico di Sicurezza collabora con l'Organizzatore al fine di accertare la rispondenza di strutture, manufatti, impianti ed allestimenti alle vigenti disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni, impianti tecnologici, sicurezza delle strutture, prevenzione incendi e gestione delle emergenze.

- 11) **Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico:** documento a carattere generale redatto dal Gestore del Quartiere Fieristico in cui sono indicate gli obblighi e i divieti di carattere generale e specifico per gli allestimenti, smontaggi e impianti tecnologici nonché disposizioni particolari in materia di sicurezza delle persone, ambiente, prevenzione incendi e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
- 12) **Regolamento di Manifestazione:** regolamento a carattere specifico stabilito dall'Organizzatore della manifestazione che si svolge all'interno del Quartiere Fieristico, in cui sono previste le disposizioni per l'organizzazione e la gestione dell'evento non espressamente trattate nel Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico.
- 13) **Stand:** singola area assegnata dall'Organizzatore al singolo Espositore.
- 14) **Spazio complementare allestito:** area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto della manifestazione.
- 15) **Struttura allestitiva:** insieme degli elementi utilizzati per l'allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito.
- 16) **Tendostruttura:** struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.
- 17) **Allestimento:** tutte le attività di preparazione, organizzazione e realizzazione di uno stand e/o di uno spazio complementare e/o di una tendostruttura, comprensivo delle attività di:
- a) montaggio di strutture;
 - b) montaggio e posizionamento di arredi, scenografie e materiale pubblicitario (cartelloni, striscioni, bandiere, totem, ecc.);
 - c) installazione impianti elettrici (f.m.) e di illuminazione a servizio dello stand e/o di uno spazio complementare e/o di una tendostruttura;
 - d) installazione di attrezzature e macchinari propri dell'Espositore necessari e funzionali all'attività espositiva (esempio: frigoriferi, banchi frigo, computer, video proiettori, ecc.);
 - e) trasporto e posizionamento del materiale e/o dei prodotti e/o delle attrezzature destinati all'esposizione all'interno dello stand e/o di uno spazio complementare e/o di una tendostruttura;
 - f) trasporto e sistemazione degli animali destinati all'esposizione all'interno dello stand e/o di uno spazio complementare e/o di una tendostruttura.
- 18) **Disallestimento:** tutte le attività propedeutiche allo smontaggio e rimozione di strutture, arredi, scenografie, impianti elettrici (f.m.), impianti di illuminazione, attrezzature e macchinari dell'Espositore, materiali e prodotti in esposizione facenti parte di uno stand e/o di uno spazio complementare e/o di una tendostruttura, compreso il carico e il trasporto fuori dal Quartiere

Fieristico. E' considerato disallestimento anche il carico e il trasporto fuori dal Quartiere Fieristico di animali destinati all'esposizione.

- 19) **D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali):** documento previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 redatto dall'Organizzatore o dall'Espositore o da entrambi in relazione alle caratteristiche della manifestazione. Tale documento è specifico per ogni manifestazione, i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi a quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo al contesto della manifestazione, alle caratteristiche e all'ubicazione degli stand, e contiene almeno i seguenti elementi:
- a) orari e date di svolgimento delle attività di allestimento e disallestimento;
 - b) caratteristiche del Quartiere Fieristico;
 - c) modalità di accesso e logistica del Quartiere Fieristico;
 - d) gestione delle emergenze e dell'evacuazione del Quartiere Fieristico;
 - e) informazioni sui rischi presenti nel Quartiere Fieristico;
 - f) indicazioni sui rischi interferenti presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento e relative misure di prevenzione e protezione da adottare.
- 20) **Piano di Emergenza (P.E.):** documento che l'Organizzatore redige per ogni singola manifestazione al fine di definire le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, gestione dell'emergenza e del primo soccorso, ovvero le misure necessarie per fronteggiare situazioni che potrebbero comportare un pericolo per l'incolumità delle persone o di danno alle cose ed all'ambiente.
- 21) **Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.):** documento che l'Organizzatore o l'Espositore redige ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitriche, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche ad esclusione delle:
- a) strutture allestitriche che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m. rispetto al piano stabile;
 - b) strutture allestitriche biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m²;
 - c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m. di altezza rispetto a un piano stabile.

I contenuti minimi del P.S.C. per manifestazioni fieristiche devono rispettare le indicazioni dell'Allegato VI del Decreto Interministeriale 22/07/2014.

22) **Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.):** documento che l'Allestitore redige ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche ad esclusione delle:

- a) strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m. rispetto al piano stabile;
- b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m²;
- c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m. di altezza rispetto a un piano stabile.

I contenuti minimi del P.O.S. per manifestazioni fieristiche devono rispettare le indicazioni dell'Allegato VI del Decreto Interministeriale 22/07/2014.

2. OBBLIGHI E DIVIETI

2.1 Obblighi generali

È fatto obbligo a chiunque acceda al Quartiere Fieristico di mantenere un contegno civile nel rispetto dei beni e delle attrezzature del Gestore e dei terzi presenti all'interno del quartiere, nonché di osservare prontamente e scrupolosamente le prescrizioni e le disposizioni impartite dal Gestore mediante segnaletica, avvisi scritti, messaggi vocali diffusi tramite impianto sonoro ed anche attraverso il personale di servizio. Si precisa che i messaggi vocali diffusi tramite impianto sonoro e le disposizioni verbali impartite dal personale di servizio del Gestore prevalgono su tutti gli altri avvisi.

2.2 Obblighi dell'Organizzatore della manifestazione

2.2.1 Manifestazioni soggette a regime autorizzativo

E' fatto obbligo all'Organizzatore di verificare preventivamente se la manifestazione che intende approntare rientra nel campo di applicazione degli artt. 68, 69 e 80 del T.U.LL.P.S. (Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e di conseguenza è sottoposta a regime autorizzativo da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (Prefettura e Questura) e dal Comune di Bastia Umbra. In tal caso l'Organizzatore è obbligato ad attuare tutte le prescrizioni previste dalla legislazione vigente al fine di ottenere l'autorizzazione a svolgere la manifestazione. Al termine dell'iter autorizzativo, l'Organizzatore trasmette copia dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione al Gestore del Quartiere Fieristico.

Qualora la manifestazione è esclusa dal regime autorizzativo di cui sopra, ma rientra nel campo di applicazione dell'art. 18 del T.U.LL.P.S., è fatto obbligo all'Organizzatore di darne avviso alla Questura almeno 3 giorni prima dell'inizio. Successivamente l'Organizzatore comunica al Gestore l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione alla Questura.

2.2.2 Obbligo di predisposizione del Regolamento di Manifestazione e contenuti minimi

E' fatto obbligo all'Organizzatore di ogni manifestazione che si svolge all'interno del Quartiere Fieristico di predisporre un apposito Regolamento di Manifestazione.

Il Regolamento di Manifestazione dovrà essere consegnato, dall'Organizzatore al Gestore, con congruo anticipo rispetto all'inizio della manifestazione, al fine di controllare eventuali difformità alle disposizioni previste dal presente Regolamento Tecnico, dalle norme tecniche e legislative applicabili alla tipologia di manifestazione ed eventualmente apportare le necessarie modifiche e/o integrazioni.

Il Regolamento di Manifestazione dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- 1) Date e orari di svolgimento della manifestazione.
- 2) Programma della manifestazione.
- 3) Nominativi e recapiti telefonici dei vari responsabili o referenti dell'Organizzatore.
- 4) Rilievo planimetrico della manifestazione con l'indicazione delle zone del Quartiere Fieristico interessate all'evento. In particolare, nel rilievo planimetrico, l'Organizzatore deve elaborare il proprio progetto d'allestimento della manifestazione evidenziando:
 - a) l'ubicazione le dimensioni e le caratteristiche dei singoli stand (spazi espositivi);
 - b) l'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche degli spazi complementari allestiti, esempio: sale convegni, mostre, uffici, reception, magazzini e altri servizi a supporto della manifestazione;
 - c) l'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche di plachi e tribune;
 - d) l'ubicazione e le dimensioni dei percorsi per visitare i diversi stand, le aree espositive e accedere agli spazi complementari allestiti;
 - e) l'ubicazione e l'itinerario per accedere alle aree destinate al parcheggio degli Allestitori, Espositori e Fornitori;
 - f) l'eventuale ubicazione e itinerario per accedere alle aree destinate al parcheggio dei visitatori;
 - g) eventuali ingombri di strutture espositive che ostacolano le uscite di emergenza esistenti all'interno dei padiglioni espositivi, le quali devono essere prese in considerazione per il calcolo della capienza massima prevista nel successivo punto 10 lettera d);
 - h) indicazione della tipologia, caratteristiche e relativo posizionamento degli impianti tecnologici a servizio degli stand e delle aree espositive (impianti elettrici, illuminazione, idrici, scarichi acque reflue, ecc.);

Nel rilievo planimetrico dovrà essere inserito tutto quanto è necessario ai fini della progettazione della manifestazione. Il rilievo planimetrico può essere accompagnato, a discrezione dell'Organizzatore, da relazioni tecniche illustrative del progetto di manifestazione.

- 5) Modalità di accesso e logistica della manifestazione ed in particolare:
 - a) date, orari, modalità di accesso e uscita degli Allestitori per l'allestimento e il disallestimento degli stand;
 - a) date, orari, modalità di accesso e uscita degli Espositori durante il periodo di allestimento e disallestimento del proprio stand, nonché durante lo svolgimento della manifestazione;
 - a) date, orari, modalità di accesso e uscita dei Fornitori degli Allestitori e degli Espositori, compreso il rifornimento di merci e materiali durante il periodo di svolgimento della manifestazione con apertura al pubblico;
 - b) date, orari, modalità di accesso, accoglienza e uscita del pubblico dalla manifestazione.

- 6) Obblighi, prescrizioni e divieti particolari in base alla tipologia di manifestazione e comunque aggiuntivi a quelli indicati nel presente documento, per quanto riguarda allestimenti, smontaggi, impianti tecnologici, prevenzione incendi e prevenzione degli infortuni.
- 7) Modalità per il rilascio di permessi di accesso al Quartiere Fieristico, agli stand e/o agli spazi espositivi fuori dagli orari previsti per l'allestimento, disallestimento e lo svolgimento della manifestazione.
- 8) Modalità di acquisizione e riconsegna da parte degli Espositori dell'area espositiva all'Organizzatore.
- 9) Prescrizioni e specifiche per garantire la sicurezza alimentare durante la manifestazione relativamente alle attività di conservazione, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari e dalle disposizioni legislative nazionali e regionali.
- 10) Prescrizioni specifiche nel caso di manifestazioni con animali per garantire la sicurezza e il benessere degli animali e le misure di biosicurezza in conformità alla normativa vigente.
- 11) Modalità di organizzazione e gestione dei servizi di vigilanza diurna e notturna durante il periodo di allestimento e disallestimento degli stand e delle aree espositive, nonché durante lo svolgimento della manifestazione. Qualora, per particolari e specifici casi, la manifestazione preveda la presenza di Espositori e/o Visitatori nel Quartiere Fieristico dopo l'orario di chiusura al pubblico e/o durante il periodo notturno, è fatto obbligo all'Organizzatore di garantire un servizio di portierato e vigilanza continuo e adeguato al numero di persone che permangono nel Quartiere Fieristico dopo l'orario di chiusura. In questo caso nel Regolamento di Manifestazione dovranno essere inserite le disposizioni per la permanenza, i divieti e le misure da attuare in caso di emergenza sanitaria, incendio ed evacuazione a seguito di eventi naturali estremi (terremoti, alluvioni, ecc.).
- 12) Modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dagli Allestitori, Espositori e Pubblico.
- 13) Regole comportamentali per i visitatori (obblighi, divieti, modalità di accesso, ecc.) in conformità con quanto indicato al successivo paragrafo 2.6.
- 14) Modalità di riconsegna del Quartiere Fieristico al Gestore.

L'Organizzatore ha l'obbligo di dare la più ampia diffusione al Regolamento di Manifestazione, prima dell'inizio della manifestazione, assicurandosi che lo stesso sia recepito dagli Espositori, Allestitori e Fornitori, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito web. Il Regolamento di Manifestazione dovrà essere conservato dall'Organizzatore e reso disponibile agli enti preposti al controllo.

Gli obblighi, le prescrizioni e i divieti previsti dall'Organizzatore nel Regolamento di Manifestazione, non possono in nessun caso andare in conflitto o derogare anche in parte gli obblighi, le prescrizioni e i divieti previsti dalla legge e quelli indicati nel presente Regolamento Tecnico redatto dal Gestore del Quartiere Fieristico.

2.2.3 Obbligo di individuazione delle misure di sicurezza per la tutela dell'integrità fisica delle persone presenti alla manifestazione

E' fatto obbligo all'Organizzatore di ogni manifestazione che si svolge all'interno del Quartiere Fieristico di:

- a) provvedere alla classificazione del livello di rischio della manifestazione, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche", nonché da quanto previsto dalla D.G.R. dell'Umbria n. 1468 del 09/12/2015 "Linee Guida di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate";
- b) predisporre le opportune misure di sicurezza, finalizzate al contenimento dei rischi, per l'incolumità fisica delle persone che parteciperanno in qualsiasi veste alla manifestazione. Tali misure dovranno prendere in considerazione le peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione dei luoghi, alle caratteristiche e al numero previsto dei partecipanti.

L'Organizzatore, dovrà realizzare un'adeguata struttura e organizzazione per la mitigazione dei rischi ai fini della tutela dell'incolumità fisica delle persone, predisposta in conformità alle Linee Guida della Direttiva del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018, in particolare:

- 1) dovranno essere definiti i requisiti di accesso all'area della manifestazione con particolare riferimento all'accessibilità dei mezzi di soccorso e l'individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso, tali requisiti non potranno derogare in nessun modo quelli previsti da leggi, norme e regolamenti vigenti;
- 2) dovranno essere definiti i percorsi di accesso all'area della manifestazione e quelli destinati al deflusso, nonché quelli destinati alla visita da parte del pubblico;
- 3) dovranno essere definiti gli spazi destinati agli Espositori ed al Pubblico;
- 4) dovrà essere definita la capienza massima dell'area della manifestazione, di ogni singolo padiglione e delle aree espositive esterne, nonché i sistemi per garantire che sia rispettata;
- 5) nel caso che la manifestazione prevede la presenza di pubblico seduto o in piedi in posizione fissa, dovrà essere definita la zona degli spettatori la quale a seconda della complessità dovrà essere divisa in settori ognuno con adeguati percorsi per l'accesso, il deflusso normale ed in caso di emergenza;

- 6) dovrà essere definita, se necessario, una protezione antincendio aggiuntiva rispetto a quella esistente nel Quartiere Fieristico;
- 7) dovrà essere predisposto un Piano di Emergenza che tenga conto delle caratteristiche della manifestazione e delle peculiarità del Quartiere Fieristico con l'indicazione:
 - del nominativo del responsabile dell'attuazione dei singoli elementi del piano;
 - dei nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione e antincendio i quali devono essere in numero adeguato alle caratteristiche della manifestazione ed in possesso della formazione prevista dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze;
 - dei nominativi degli addetti al primo soccorso i quali devono essere in numero adeguato alle caratteristiche della manifestazione ed in possesso della formazione prevista dalla normativa vigente in materia di primo soccorso sanitario;
 - del nominativo dell'elettricista di servizio, come previsto nel successivo paragrafo 5.3, che dovrà essere sempre presente durante lo svolgimento dell'intera manifestazione.

Il Piano di Emergenza dovrà prevedere modalità esecutive efficaci per l'intervento in caso di incendio e per l'evacuazione di tutte le persone presenti nel Quartiere Fieristico a seguito di un pericolo grave ed imminente che non può essere evitato, durante le fasi di allestimento, svolgimento e disallestimento della manifestazione.

Inoltre, quando le caratteristiche della manifestazione lo richiedono è fatto obbligo all'Organizzatore di:

- attivare la vigilanza antincendio mediante un servizio di presidio fisso dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 139/2006, nel caso di manifestazione con attività che possono dar luogo a fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili, i quali possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con le misure tecniche di prevenzione, ed in particolare nei casi previsti dall'art. 4 del D.M. n. 261 del 22/02/1996;
- attivare un servizio di presidio fisso di soccorso sanitario con ambulanza di soccorso e/o di trasporto e/o team di soccorritori a piedi e/o mezzi o unità medicalizzate, in conformità alla classificazione del livello di rischio della manifestazione eseguita ai sensi della D.G.R. dell'Umbria n. 1468 del 09/12/2015.

Gli obblighi, le prescrizioni e i divieti previsti dall'Organizzatore nella progettazione di mitigazione dei rischi e nel Piano di Emergenza, non possono in nessun caso andare in conflitto o derogare anche in parte gli obblighi, le prescrizioni e i divieti previsti dalla legge e quelli indicati nel presente Regolamento Tecnico redatto emanato dal Gestore del Quartiere Fieristico.

2.2.4 Norme di sicurezza, prevenzione incendi e infortuni

L'Organizzatore è obbligato ad osservare e a far osservare agli Espositori, Allestitori, Fornitori e ai propri lavoratori, le leggi e i regolamenti di pubblica sicurezza nonché l'intero sistema normativo e regolamentare vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della prevenzione incendi e della protezione ambientale.

Oltre a quanto precedentemente indicato, l'Organizzatore è obbligato a:

- 1) rispettare tutte le disposizioni del presente Regolamento Tecnico in materia di sicurezza, prevenzione incendi, prevenzione infortuni e protezione ambientale;
- 2) redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, contenente le indicazioni sui rischi interferenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento nonché le relative misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare e/o ridurre tali rischi.

Il D.U.V.R.I. dovrà essere trasmesso a tutti i soggetti che intervengono a vario titolo nelle fasi di allestimento e disallestimento (Espositori, Allestitori, Fornitori).

L'inosservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni precedentemente richiamate può comportare l'interruzione dei servizi da parte del Gestore del Quartiere Fieristico. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per le eventuali conseguenze che dovessero derivare da tale inosservanza, responsabilità che va posta a carico dell'Organizzatore e delle imprese e/o lavoratori autonomi da questo incaricate.

2.3 Divieti generali

All'interno del Quartiere Fieristico devono essere sempre rispettati da chiunque i divieti di carattere generale di seguito elencati:

- 1) Divieto di promuovere, offerte, questue ed oblazioni per istituzioni di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, ed ogni qualsiasi attività non attinente alle finalità della manifestazione in corso.
- 2) Divieto di attaccare, appendere e collegare alle strutture dei padiglioni: manifesti, cavi, pannelli, stendardi, adesivi e materiali simili. E' vietato altresì attaccare, appendere e collegare alle strutture dei padiglioni qualsiasi struttura metallica ("americane") e/o struttura in altro materiale.
- 3) Divieto di distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, depliant, ecc.) non di pertinenza della manifestazione in corso senza la preventiva autorizzazione dell'Organizzatore. Gli Espositori possono provvedere a tale distribuzione solo nel proprio stand; per necessità diverse gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione all'Organizzatore.

- 4) Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli dove si svolgono le votazioni elettorali, sono vietati: i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
- 5) E' fatto divieto all'Organizzatore di modificare la posizione e il contenuto degli spazi pubblicitari fissi gestiti dal Gestore sia all'interno che all'esterno dei padiglioni. L'Organizzatore potrà allestire spazi pubblicitari all'interno dei padiglioni utilizzando supporti autonomi, autoportanti ed idoneamente statici non collegati alla struttura fissa. L'eventuale affissione esterna di strumenti pubblicitari dovrà essere convenuta con il Gestore. Resta sempre a carico dell'Organizzatore l'imposta comunale sulla pubblicità.
- 6) Divieto di provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento della manifestazione in corso, pena l'immediata esclusione e allontanamento dal Quartiere Fieristico.
- 7) Divieto di danneggiare le strutture dei padiglioni e dei piazzali, le relative dotazioni, in particolare è vietato piantare chiodi, sparare graffette, imbrattare con vernici, colla e nastri adesivi, trascinare carichi pesanti, circolare nei padiglioni con veicoli privi di ruote gommate.
- 8) Divieto di introdurre nel Quartiere Fieristico materiali esplosivi, detonanti, asfissianti, altamente infiammabili e comunque pericolosi senza le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti e la preventiva autorizzazione da parte del Gestore.
- 9) È vietato introdurre nei padiglioni, e conservare presso lo stand, sostanze infiammabili, gas compressi o liquefatti, sostanze caustiche o corrosive, sostanze tossiche, velenose, irritanti e radioattive. I contenitori di queste sostanze possono essere esposti privi del loro contenuto.
- 10) Divieto di introdurre negli ambienti chiusi del Quartiere Fieristico: stufe a gas, bombole di gas di qualunque tipo (GPL, Metano, O₂, ecc.) o qualunque tipo di materiale che possa, anche accidentalmente, essere causa di esplosione.
- 11) Divieto di installazione e utilizzo di bombole GPL nelle aree all'aperto del Quartiere Fieristico con modalità diverse da quelle previste nelle "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi" emanate dal Dipartimento dei VV.F Ufficio del Dirigente Generale del 12/03/2014, prot. 3794".
- 12) Divieto di utilizzare qualsiasi tipo di apparecchi a fiamma libera, è altresì vietato l'accensione di fuochi, braceri, candele e simili. Qualora in relazione alla peculiarità della manifestazione sia necessario utilizzare apparecchi a fiamma libera, fuochi, braceri, candele e simili, il Gestore potrà autorizzare l'Organizzatore, esclusivamente previa richiesta di quest'ultimo, dopo aver verificato che tali attività possono essere svolte nella massima sicurezza e che non vadano in contrasto con leggi, norme o disposizioni in materia di prevenzione incendi. Il Gestore, prima

di autorizzare, ha la discrezionalità di acquisire anche il parere degli enti preposti al controllo (Vigili del Fuoco, Questura, ecc.). La deroga a tale divieto potrà essere data esclusivamente in forma scritta dal Gestore all'Organizzatore.

- 13) Divieto di fumare all'interno dei padiglioni espositivi, nelle aree di servizio connesse (ristoranti, bar, uffici, sale convegno, ecc.) e in qualunque luogo chiuso all'interno del Quartiere Fieristico.
- 14) Divieto di fumare nelle aree esterne in vicinanza di materiali combustibili e nei luoghi dove tale divieto è indicato con apposita segnaletica.
- 15) E' fatto assoluto divieto a chiunque all'interno e all'esterno del Quartiere Fieristico di usare il marchio di Umbriafiere S.p.A. senza la preventiva autorizzazione scritta della stessa.
- 16) Durante le manifestazioni il Gestore e/o l'Organizzatore potranno, per particolari esigenze, vietare l'ingresso al Quartiere Fieristico o ai singoli padiglioni a persone con borse, valigie o altri contenitori, prescrivendone il deposito nel guardaroba.

2.4 Introduzione di animali nel Quartiere Fieristico

È vietato introdurre all'interno del Quartiere Fieristico qualsiasi tipo di animale, ad esclusione dei casi in cui questi devono partecipare a manifestazioni di settore e/o svolgano compiti socialmente utili, la cui valutazione è rimessa esclusivamente all'Organizzatore.

Hanno libero accesso, nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto delle leggi riguardanti la loro tenuta, i cani guida per persone non vedenti e le unità cinofile delle Forze dell'Ordine.

E' severamente vietato far circolare liberi i cani all'interno del Quartiere Fieristico, anche se muniti di museruola.

Non è consentito accedere con cani alle aree espositive di prodotti agro-alimentari e alle aree destinate a mostre zootecniche appositamente segnalate.

E' fatto obbligo al proprietario dei cani di provvedere immediatamente a rimuovere eventuali escrementi (feci) del proprio animale al fine di mantenere i luoghi puliti.

E' fatto obbligo all'Organizzatore della manifestazione di vigilare sul rispetto delle disposizioni e dei divieti del presente paragrafo, per quanto attiene l'ammissione e la circolazione degli animali e dei cani nel Quartiere Fieristico.

L'Organizzatore di manifestazioni di settore in cui sono presenti animali (fiere zootecniche, esposizioni cinofile, fiere di animali di qualsiasi tipo, ecc.) è obbligato ad attuare, nel Quartiere Fieristico, tutte le disposizioni previste dai regolamenti europei, dalle leggi nazionali e disposizioni regionali in materia di sanità animale e biosicurezza.

2.5 Divieti particolari per Espositori e Allestitori

Di seguito sono elencati particolari divieti che tutti gli Espositori ed Allestitori devono sempre rispettare all'interno del Quartiere Fieristico indipendentemente dalla tipologia di manifestazione:

- 1) Divieto di applicare carichi alle strutture dei padiglioni (solai, colonne, pareti divisorie, etc.).
- 2) Divieto di bucare i pavimenti dei padiglioni e le superfici dei piazzali esterni
- 3) Divieto di fissare al pavimento dei padiglioni moquette o materiali simili utilizzando nastri biadesivi a forte aderenza o colla di qualsiasi tipo.
- 4) Divieto di spargere sul pavimento dei padiglioni nafta, benzina, solventi ed altri prodotti chimici che possano provocare danni alle pavimentazioni.
- 5) Divieto di posizionare carichi superiori a 1.000 kg/m^2 sul pavimento dei padiglioni. Nel caso di carichi concentrati l'Organizzatore e/o l'Espositore è tenuto a mettere in atto (a propria cura e spese) tutti gli accorgimenti idonei a ripartire il carico sul pavimento in modo tale da non superare in qualsiasi punto il limite suddetto di 1.000 kg/m^2 e non arrecare danni ai padiglioni, con particolare attenzione alle piastre di copertura dei cunicoli tecnologici.
- 6) Divieto di scaricare acque reflue nei cunicoli tecnologici dei padiglioni senza l'ausilio di apposite tubazioni di scarico da innestare in corrispondenza degli attacchi predisposti. E' comunque vietato lo smaltimento di acque corrosive per metalli, cemento, sostanze solidificanti, grassi, oli, vernici e acque maleodoranti.
- 7) Divieto di effettuare, in proprio o tramite terzi non autorizzati dal Gestore, allacciamenti diretti agli impianti tecnologici (acqua, energia elettrica, aria compressa, telefono, scarichi acque reflue, ecc.).
- 8) Divieto di effettuare lavori di qualsiasi genere che comportino varianti allo stato degli immobili o del materiale mobile del Gestore.
- 9) Divieto di effettuare scavi e modificare le aree espositive.
- 10) Divieto di sollevare le piastre di copertura dei cunicoli.
- 11) Divieto di manomettere e prelevare acqua dalle prese antincendio, idranti e naspi.
- 12) Divieto di manomettere i sigilli o le chiusure a chiave posti alle cassette di alimentazione dell'energia elettrica.
- 13) Divieto di introdurre contenitori in pressione, è consentita l'esposizione di apparecchiature con serbatoio purché i serbatoi siano vuoti.
- 14) Divieto di esporre macchinari e veicoli con motore a combustione interna con serbatoio contenente carburante.
- 15) Divieto di utilizzare all'interno degli stand dei padiglioni e comunque di tutte le strutture al coperto stufe elettriche a resistenza od altri apparecchi elettrici simili.

- 16) Divieto di abbandonare nel Quartiere Fieristico parte degli allestimenti degli stand quali moquette, legno o residui e rifiuti di qualsiasi natura.
- 17) Divieto di ingresso nel Quartiere Fieristico ai minori di anni 15 durante tutte le attività di approntamento, allestimento e smontaggio degli stand, strutture allestitivo, tendostrutture e spazi destinati alla manifestazione fieristica. E' fatto obbligo agli Espositori e Allestitori che impiegano nella propria attività lavoratori minorenni che hanno un'età compresa fra i 15 ed i 18 anni di rispettare rigorosamente quanto previsto dal D.Lgs. n. 345/99 *"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"*.
- 18) Divieto di occupare con le proprie lavorazioni aree esterne al proprio stand, e qualora ciò fosse impossibile per provate esigenze tecniche, vanno comunque sempre garantite le necessarie vie di fuga nelle corsie. In tal caso dovrà essere verificato, da parte dell'Espositore e/o dall'Allestitore che utilizza gli spazi esterni a quelli del proprio stand, che ciò non costituisca pericolo per le persone che a vario titolo sono presenti nel Quartiere Fieristico.
- 19) Divieto di conservare, all'interno degli stand e delle aree espositive, imballaggi vuoti, stampati e materiale pubblicitario in misura eccedente il normale fabbisogno giornaliero.
- 20) E' severamente vietato azionare macchine e/o attrezzature di qualunque genere al di fuori di appositi spazi adeguatamente allestiti ai fini della protezione individuale e collettiva contro i rischi per la salute e la sicurezza delle persone in genere. In particolare è vietato installare e utilizzare anche al solo scopo dimostrativo, macchine ed attrezzature in modo differente dalle indicazioni fornite dal costruttore di tali macchine ed attrezzature ai fini della tutela della salute e della sicurezza delle persone.
- 21) Divieto di azionare macchinari di ogni genere che possano provocare emissioni sonore, nonché radio, registratori, strumenti musicali ed ogni apparecchio di diffusione di suoni senza la preventiva autorizzazione dell'Organizzatore. In ogni caso detti apparecchi dovranno essere azionati in modo tale che i livelli di rumore siano contenuti entro i limiti previsti dalla normativa vigente e comunque, in modo da non arrecare danno e disturbo ad Espositori e Visitatori.
L'eventuale autorizzazione alla diffusione sonora con radio, registratori, strumenti musicali ed ogni apparecchio di diffusione di suoni non esime comunque l'Espositore dall'obbligo di adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritti d'autore. Per l'assolvimento degli obblighi in materia di diritti d'autore, gli interessati potranno rivolgersi:
 - all'Agenzia SIAE di Assisi sita in Via Patrono d'Italia n. 66/b, telefono 0758043480
 - al SCF (Società Consortile Fonografici) sita a Milano sito in Via Leone XIII n. 14, telefono 024654751 oppure al numero verde 800767875.

E' fatto obbligo all'Organizzatore della manifestazione di vigilare sul rispetto delle disposizioni e dei divieti indicati nel presente paragrafo.

2.6 Regole generali per l'accesso e la permanenza da parte dei visitatori nel Quartiere Fieristico

I Visitatori, di qualunque manifestazione che si svolge all'interno del Quartiere Fieristico, sono tenuti a rispettare le seguenti regole generali e quelle disposte dall'Organizzatore della singola manifestazione che saranno comunicate, dall'Organizzatore stesso, attraverso i canali di comunicazione ufficiali della manifestazione (sito web, social, ecc.).

In particolare, il Visitatore dovrà:

- 1) tenere un comportamento consono alle normative in materia di ordine e sicurezza pubblica e non rappresentare una minaccia per la sicurezza dell'evento in generale o per il pubblico visitante;
- 2) non interrompere o disturbare o cercare di interrompere il regolare svolgimento delle attività all'interno della manifestazione;
- 3) prestare la massima attenzione ed impiegare la massima prudenza e diligenza all'interno della manifestazione, ed a rispettare gli avvisi e le norme comportamentali esposte nelle aree della manifestazione o in prossimità di esse;
- 4) All'interno dell'area della manifestazione non è consentito introdurre:
 - a) armi da fuoco e altri strumenti che possano risultare offensivi o nuocere all'incolumità fisica e/o psichica delle persone (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pistole, ordigni esplosivi, artifizi pirotecnici, fumogeni, armi giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi vere, manganelli a scarica elettrica, sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, acidi e repellenti per animali, coltelli, lame, taglierini, forbici, ecc.);
 - b) trombe e strumenti musicali di qualsiasi genere, laddove non espressamente autorizzati dall'Organizzatore, megafoni ed altri sistemi di emissione ad amplificazione dei suoni ed altri oggetti che possano costituire pericolo per l'incolumità dei soggetti presenti all'interno dell'area della manifestazione e arrecare disturbo, ovvero compromettere lo svolgimento regolare della manifestazione stessa;
 - c) sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, vernici od altro materiale imbrattante;

Inoltre, i minori di età possono accedere all'area della manifestazione (comunque muniti di biglietto, secondo quanto consentito dalle modalità di ingresso delle singole manifestazioni) solo se accompagnati da un adulto (una persona che abbia compiuto almeno 18 anni).

Sono ammesse visite scolaresche solo se preventivamente accreditate e solo nelle giornate indicate dall'Organizzatore. Alle scolaresche non accreditate non sarà consentito l'accesso all'area della manifestazione.

Il Visitatore, come condizione imprescindibile per accedere all'area della manifestazione, presta il proprio consenso a controlli di sicurezza, anche con l'uso di metal detector, prima e durante la visita. Nel contesto di dette attività di controllo e sicurezza, al fine di prevenire l'indebita introduzione all'area della manifestazione di materiali e sostanze indicati al precedente punto 4), il Visitatore potrà essere invitato ad esibire il contenuto di borse, zaini di qualsiasi altro bagaglio od oggetto personale trasportato.

All'interno dell'area della manifestazione è vietato qualsiasi comportamento che possa generare situazioni di pericolo e/o mettere a rischio la sicurezza personale del Visitatore o di terzi e/o qualsiasi comportamento contrario all'ordine pubblico e/o al buon costume e/o che possa, in qualsiasi modo, disturbare il regolare svolgimento della manifestazione e l'attività dell'Organizzatore tra cui, ad esempio: fumare in aree che non sono a ciò riservate, gioco d'azzardo, riscossione non autorizzata di denaro, attività promozionale (individuale o di gruppo), qualsiasi forma di attività di protesta (anche legata ad enti politici, associativi, sindacali o religiosi), vendita di beni da parte di soggetti non autorizzati o in luoghi non autorizzati, vendita di biglietti, trasmissione e/o registrazione di dati non autorizzata, a fini commerciali, attraverso apparecchi di registrazione e/o telecamere, macchine fotografiche, tentativi di accedere ad aree riservate, richiesta di denaro o altri beni senza essere autorizzati (ad esempio per attività musicale o di intrattenimento all'ingresso o all'interno dell'area di manifestazione, di accattonaggio, bagarinaggio, ecc).

Il Visitatore prende altresì atto che tutte le aree esterne ed interne del quartiere fieristico, per motivi di sicurezza, sono sottoposte a videosorveglianza. Le immagini riprese tramite tali impianti potranno essere messe a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. E' fatto obbligo all'Organizzatore di comunicare ai Visitatori le suddette regole generali e quelle specifiche della manifestazione, con le modalità che riterrà più opportune per garantirne la massima diffusione.

2.7 Deroghe agli obblighi e divieti

Le deroghe agli obblighi e ai divieti previsti nel presente Regolamento Tecnico possono essere disposte solo ed esclusivamente dal Gestore del Quartiere Fieristico, mediante apposito atto scritto comunicato direttamente agli Organizzatori, Espositori, Allestitori e Fornitori, in cui vengono indicati i motivi della deroga e specificate le eventuali misure alternative da adottare.

3. ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO E CIRCOLAZIONE INTERNA

Per la circolazione, la sosta e la fermata dei veicoli all'interno del Quartiere Fieristico è obbligatorio per chiunque rispettare rigorosamente le seguenti disposizioni:

- 1) rispetto delle disposizioni previste dalla segnaletica orizzontale e verticale presente;
- 2) rispetto per qualunque tipo di veicolo del limite massimo di velocità di 10 km/h;
- 3) è obbligatorio in caso di soste prolungate di spegnere sempre il motore;
- 4) è obbligatorio parcheggiare unicamente negli spazi a ciò preposti;
- 5) è vietato sostare e fermarsi anche per pochi istanti con il proprio veicolo davanti alle porte di accesso ai padiglioni, alle uscite di emergenza e in prossimità degli incroci;
- 6) è vietato ostruire con la fermata del proprio veicolo, gli accessi al Quartiere Fieristico, le vie dedicate alla circolazione d'emergenza e le vie di fuga;
- 7) è vietato sostare durante le ore notturne con i veicoli all'interno del Quartiere anche in caso di guasto meccanico;
- 8) è vietato l'accesso a qualunque tipo di veicolo a motore all'interno dei padiglioni, fatta eccezione per veicoli e carrelli elevatori con motori elettrici;
- 9) è consentito in deroga l'accesso di veicoli con motore a combustione di classe non inferiore a Euro 3 a condizione che venga spento immediatamente il motore durante il carico e lo scarico dei materiali e solo se espressamente autorizzati dal Gestore (le deroghe saranno concesse esclusivamente nel caso di oggettive impossibilità alternative per lo scarico e il carico dei materiali particolarmente ingombranti e pesanti);
- 10) la sosta nelle adiacenze dei padiglioni dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico di merci ed attrezzature, i veicoli non utilizzati per tali operazioni dovranno essere sistemati nelle zone riservate a parcheggio;
- 11) non sono inoltre consentiti lo scarico e la sosta di contenitori o rimorchi o parti staccabili di veicoli non semoventi nell'area del quartiere, salva espressa autorizzazione del Gestore.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento ed ove applicabile è obbligatorio per chiunque rispettare le disposizioni contenute nel Codice della Strada vigente.

Le persone ed i veicoli adibiti al trasporto merci potranno accedere al Quartiere Fieristico esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti dal soggetto Organizzatore dell'evento e previsti nel Regolamento di Manifestazione. In ogni caso tutte le persone e i veicoli degli Allestitori, Espositori e Fornitori dovranno essere muniti di apposito permesso d'ingresso rilasciato dall'Organizzatore.

All'Espositore sono rilasciati dall'Organizzatore i permessi di accesso per persone e autoveicoli, con le modalità e nelle quantità previste nel Regolamento di Manifestazione, nel rispetto dei limiti

imposti dalla capienza del Quartiere Fieristico e dalle autorità competenti preposte al rilascio di eventuali autorizzazioni per l'esercizio della manifestazione.

I permessi di accesso per gli autoveicoli devono essere richiesti esclusivamente al soggetto Organizzatore con le modalità previste nel Regolamento di Manifestazione che dovrà prevedere anche le aree di transito e parcheggio.

Il Gestore è esonerato da ogni responsabilità di custodia dei veicoli e non sarà responsabile in nessun modo per danni e furti di ogni genere.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a veicoli in sosta o in movimento all'interno del Quartiere Fieristico durante l'intero periodo di svolgimento di un evento gestito da un Organizzatore terzo.

4. ALLESTIMENTI E SMONTAGGI

4.1 Disposizioni generali

L'Organizzatore regola l'utilizzo degli spazi espositivi e i relativi allestimenti e smontaggi nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Tecnico e delle prescrizioni previste dalla normativa tecnica e legislativa applicabile.

Gli allestimenti, l'arredamento, le scorte accessorie, il materiale e i prodotti esposti, nonché l'installazione e l'utilizzo degli stand e degli spazi complementari allestiti devono essere conformi alle vigenti leggi in materia di sicurezza, protezione contro l'incendio, prevenzione contro gli infortuni e tutela dell'ambiente.

Il Gestore ha facoltà di far rimuovere o modificare, in qualsiasi momento, le installazioni e gli allestimenti che siano in contrasto con le leggi sopra menzionate e/o con le disposizioni riportate nel presente Regolamento Tecnico e/o con eventuali disposizioni emanate dal Gestore mediante apposite circolari informative, anche dopo l'assegnazione degli stand e/o degli spazi complementari allestiti da parte dell'Organizzatore. Il Gestore qualora intenda avvalersi di tale facoltà avvertirà preventivamente l'Organizzatore della manifestazione.

Le eventuali rimozioni e/o modifiche saranno effettuate ad onere e cura del titolare dello spazio espositivo senza nessun aggravio di spese per il Gestore.

4.1.1 Disposizioni generali per l'allestimento e disallestimento di impianti e opere temporanee per spettacoli musicali e di intrattenimento in genere

Per le attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento, di impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento in genere, è obbligatorio applicare quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Interministeriale del 22/07/2014, fatte salve le seguenti esclusioni:

- 1) attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee, impianti audio, luci e scenotecnici;
- 2) montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
- 3) montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile misurata all'estradosso, non superi 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri;
- 4) montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi i 7 metri.

E' fatto obbligo all'Organizzatore della manifestazione di vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Interministeriale del 22/07/2014 e di verificare l'applicabilità di eventuali esclusioni.

4.1.2 Disposizioni generali per l'allestimento e disallestimento di strutture e opere temporanee per manifestazioni fieristiche

Per le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche si dovrà applicare quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Interministeriale del 22/07/2014, fatte salve le seguenti esclusioni:

- a) strutture allestitivo che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m. rispetto al piano stabile;
- b) strutture allestitivo biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m²;
- c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m. di altezza rispetto a un piano stabile.

E' fatto obbligo all'Organizzatore della manifestazione di vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Interministeriale del 22/07/2014 e di verificare l'applicabilità di eventuali esclusioni.

4.2 Allestimenti

L'Espositore allestirà la propria area entro i limiti di superficie assegnati dall'Organizzatore (individuabili mediante nastri adesivi applicati al pavimento e/o apposita planimetria), fermo restando il divieto di ostacolare il passaggio nelle corsie e rispettando tutte le disposizioni riportate nel presente Regolamento Tecnico e quelle emanate direttamente dall'Organizzatore.

L'allestimento degli stand e degli spazi complementari allestiti, sia in aree coperte che in aree scoperte, può essere realizzato solo previa presentazione all'Organizzatore, da parte dell'Espositore, di un progetto di allestimento. Successivamente, l'Organizzatore valuterà la conformità del progetto alle leggi vigenti e alle disposizioni del Regolamento di Manifestazione e del presente Regolamento Tecnico. In caso di valutazione positiva, l'Organizzatore autorizzerà l'Espositore all'allestimento dello stand. Nel caso di valutazione negativa, l'Organizzatore fornirà all'Espositore tutte le necessarie indicazioni per rendere conforme lo stand e/o lo spazio complementare allestito.

L'allestimento degli stand e degli spazi complementari allestiti potrà avere inizio solo successivamente all'approvazione del progetto di allestimento da parte dell'Organizzatore.

Durante la fase di allestimento degli stand dovranno comunque essere rispettate tutte le norme di prevenzione infortuni e le prescrizioni di sicurezza di cui al presente Regolamento Tecnico.

In considerazione del breve tempo disponibile per l'esecuzione di lavori nello stand, si raccomanda, per quanto tecnicamente possibile, che le varie parti dell'allestimento giungano nel Quartiere Fieristico costituite da elementi predisposti e rifiniti, in modo che comportino in loco solo operazioni di semplice montaggio e ritocco finale.

Gli eventuali elementi dell'allestimento o i prodotti esposti non possono occupare, neppure parzialmente, le aree destinate a corsie di passaggio e alle vie di esodo.

Gli Allestitori devono, in ogni caso, allestire gli stand e gli spazi complementari allestiti in modo da non nuocere all'estetica degli stand vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti e ai Visitatori. I lati degli stand che si affacciano verso altri stand devono essere chiusi con superfici regolari, adeguatamente rifinite e non trasparenti.

L'altezza degli stand e degli spazi complementari allestiti non potranno superare quella delle pareti divisorie poste in opera dall'Organizzatore.

Tutti gli allestimenti non dovranno superare l'altezza massima di 3,00 metri ove non diversamente stabilito ed autorizzato dal Gestore.

Tutte le strutture a traliccio (americane) dovranno essere in ogni caso autoportanti. Tutti gli elementi verticali dovranno essere collegati tra loro con elementi orizzontali al fine di formare una struttura a corpo unico.

E' vietato collegare in qualsiasi modo gli stand e le strutture a traliccio con le strutture fisse dei padiglioni (ad es. pareti perimetrali, soffitti, controsoffitti, pavimentazione, tramezzi ecc.).

Per il fissaggio a pavimento di rivestimenti quali moquette, linoleum, parquet o similari, è consentito esclusivamente l'utilizzo di nastri biadesivi di facile asportazione, che non lascino residui sulla pavimentazione.

Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a regola d'arte nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche e di prevenzione incendi.

E' obbligatoria, da parte dell'Allestitore, la rimozione e l'allontanamento dal Quartiere Fieristico dei materiali utilizzati per l'allestimento (pareti, controsoffitti, rivestimenti ecc.), di eventuali residui di nastri biadesivi e simili nonché qualunque tipo di rifiuto prodotto durante l'allestimento degli stand, in conformità alle disposizioni del successivo Capitolo 9.

4.3 Classificazione dei materiali di allestimento per la reazione al fuoco

Tutto il materiale da impiegare per l'allestimento (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, tende, controsoffitti, ecc.), se non incombustibile, deve possedere i requisiti previsti al successivo paragrafo 7.1.

Tutti i materiali di allestimento devono essere posati in opera in modo strettamente conforme a quanto prescritto nel loro certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno.

È vietato all'interno dei padiglioni l'impiego, di materiali plastici non ignifughi all'origine, di cannicci, stuoie, paglia e fieno anche in balle, graticci, manufatti realizzati con cartoni e derivati, tende costituite da sottili listelli in legno (tipo veneziane) o analoghi.

Ai materiali in esposizione e al mobilio in genere impiegato per l'arredo degli stand, non si applicano le precedenti prescrizioni relative alla classificazione dei materiali.

L'Organizzatore è obbligato ad effettuare i relativi controlli per garantire l'effettivo utilizzo dei materiali con idonea Classe di Reazione al Fuoco.

4.4 Staticità degli allestimenti e tendostrutture

L'Organizzatore è tenuto ad acquisire e conservare la Dichiarazione di corretto montaggio dello stand e delle tendostrutture di ciascun Espositore, ed a renderla disponibile, qualora richiesta, al Gestore e/o agli Enti preposti al controllo.

Nel caso in cui l'allestimento dello stand o la realizzazione di una tendostruttura fossero effettuati direttamente dall'Espositore o da un Allestitore per suo conto, l'Espositore è obbligato a consegnare all'Organizzatore la Dichiarazione di corretto montaggio dello stand o della tendostruttura.

La mancata consegna da parte dell'Espositore, della Dichiarazione di corretto montaggio dello stand o della tendostruttura, potrà comportare la possibilità per l'Organizzatore di chiudere lo stand e/o lo spazio complementare allestito, nonché di adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare le condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità a carico dell'Espositore che sosterrà gli oneri delle attività propedeutiche alla messa in sicurezza dello stand o della tendostruttura.

Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti e agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà del Gestore o di terzi, a causa della non idoneità statica degli allestimenti e tendostrutture, è a carico esclusivo dell'Organizzatore e/o dell'Espositore se previsto dall'accordo contrattuale con l'Organizzatore.

L'Organizzatore, sarà ritenuto responsabile dal Gestore, qualora a conoscenza della mancata consegna della Dichiarazione di corretto montaggio dello stand o della tendostruttura da parte dell'Espositore, non adottasse nessun provvedimento.

4.5 Pedane

All'interno del Quartiere Fieristico non è ammessa la costruzione di pedane accessibili al pubblico di altezza superiore a 0,30 metri.

Qualora per particolari esigenze dovute alla peculiarità della manifestazione o dei luoghi sia necessario realizzare pedane o soppalchi di altezza superiore a 0,30 metri, l'Organizzatore deve chiederne la preventiva autorizzazione al Gestore, il quale potrà rilasciarla esclusivamente alle seguenti condizioni:

- 1) le pedane accessibili al pubblico di altezza superiore a m 0,30 devono garantire una portata adeguata al numero di persone potenzialmente presenti, oltre ai carichi indotti da eventuali arredi, macchine o apparecchiature installate o posizionate per l'esposizione. Il carico massimo ammissibile deve risultare da apposito calcolo eseguito da un tecnico abilitato ai sensi della normativa vigente che predisporrà un adeguato progetto esecutivo.
- 2) La realizzazione di una pedana accessibile al pubblico di altezza superiore a m 0,30 deve essere sempre accompagnata:
 - a) da un progetto esecutivo con calcoli di portata e modalità di montaggio;
 - b) dalla dichiarazione di corretto montaggio effettuata dall'impresa esecutrice (Allestitore);
 - c) dalla documentazione tecnica attestante il rispetto della Classe di Reazione al Fuoco della pedana in conformità ai requisiti previsti al successivo paragrafo 7.1
 - d) dal collaudo statico a firma di un tecnico abilitato che ne certifichi l'idoneità statica e la relativa fruibilità da parte del pubblico.
- 3) Nei passaggi destinati al pubblico, le pedane devono:
 - a) essere raccordate al pavimento del padiglione o dei piazzali esterni con gradini aventi le seguenti dimensioni:
 - alzata non inferiore ai 16 cm. e non superiore ai 20 cm.
 - pedata non inferiore ai 23 cm. e non superiore ai 30 cm.
 - b) possedere almeno uno scivolo di pendenza non superiore all'8% per garantire l'accesso ai disabili;I gradini e gli scivoli non devono ingombrare le corsie di percorrenza dei visitatori.
- 4) Gli angoli della pedana, soprattutto quelli in prossimità degli incroci delle corsie, dovranno essere arrotondanti o protetti per impedire l'inciampo da parte dei visitatori. Il perimetro dovrà essere chiuso con possibilità di ispezione su ogni lato.

E' rigorosamente vietato eseguire pedane accessibili al pubblico di altezza superiore a 0,30 cm. in maniera difforme da quanto indicate nei precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

L'Organizzatore è obbligato ad acquisire e conservare la documentazione di cui al precedente punto 2, e a renderla disponibile, qualora richiesta, al Gestore e/o agli Enti preposti al controllo.

4.6 Pareti vetrate

Eventuali elementi di arredo o pareti realizzate con vetri o specchi a tutta altezza, devono essere adeguatamente segnalati e protetti dagli urti. Le pareti vetrate devono rispondere, per caratteristiche, resistenza e sistema di installazione, alle norme tecniche vigenti.

Nel caso in cui siano previste realizzazioni di pareti vetrate poste a diretto contatto con il pubblico, senza protezione alcuna, il soggetto per cui è stato realizzato l'allestimento (Organizzatore o Espositore) deve acquisire e conservare la seguente documentazione rilasciata dall'Allestitore:

- Certificato CE attestante che si tratta di un vetro conforme alla Norma UNI 7697:2021 *“Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie”* ;
- Dichiarazione di corretto montaggio alla regola dell'arte della parete vetrata.

L'Organizzatore è obbligato ad acquisire e conservare la documentazione di cui sopra e a renderla disponibile, qualora richiesta, al Gestore e/o agli Enti preposti al controllo.

4.7 Palchi per spettacoli ed eventi similari

All'interno del Quartiere Fieristico è ammessa la realizzazione di palchi per spettacoli ed eventi similari sia all'interno dei padiglioni che nei piazzali esterni, previa esclusiva autorizzazione del Gestore, il quale verifica la fattibilità a seguito della richiesta dell'Organizzatore e individua le condizioni per la realizzazione e l'esercizio legate alla specifica dislocazione e al contesto della manifestazione in conformità alla normativa vigente.

In particolare la realizzazione di un palco per spettacoli ed eventi simili deve essere sempre accompagnata:

- 1) da un progetto esecutivo con calcoli di portata e modalità di montaggio;
- 2) dalla dichiarazione di corretto montaggio effettuata dall'impresa esecutrice (Allestitore);
- 3) dalla documentazione tecnica attestante il rispetto della Classe di Reazione al Fuoco dei materiali in conformità ai requisiti previsti al successivo paragrafo 7.1;
- 4) dal collaudo statico a firma di un tecnico abilitato che ne certifichi l'idoneità statica;
- 5) dalla relazione relativa ai carichi sospesi che dovranno essere installati secondo quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n° 1689 del 01/04/2011.

La realizzazione di palchi per spettacoli ed eventi similari deve essere realizzata in conformità alle disposizioni del Decreto Interministeriale del 22/07/2014.

L'Organizzatore è obbligato ad acquisire e conservare la documentazione di cui sopra e a renderla disponibile, qualora richiesta, al Gestore e/o agli Enti preposti al controllo.

4.8 Cucine

Nel Quartiere Fieristico è ammessa l'installazione di sole cucine ad alimentazione elettrica, previa esclusiva autorizzazione del Gestore, il quale verifica la fattibilità a seguito della richiesta dell'Organizzatore e individua le condizioni per la realizzazione e l'esercizio legate alla specifica dislocazione e al contesto della manifestazione.

Qualora autorizzata l'installazione di cucine elettriche all'interno dei padiglioni, ogni piano cottura funzionante deve essere dotato di cappa per l'espulsione dei fumi all'esterno. In casi particolari, con presenza di piani cottura di piccola potenza, bassissima produzione di vapore/fumo di cottura e utilizzo saltuario, possono essere installate cappe a ricircolo che trattino i fumi in modo adeguato. L'Organizzatore è obbligato ad effettuare i relativi controlli per garantire l'effettivo utilizzo delle cucine elettriche in conformità alle condizioni per la realizzazione e l'esercizio previste dal Gestore.

4.9 Impianti elettrici a servizio degli stand e degli spazi complementari allestiti

Tutti gli impianti elettrici a servizio degli stand e degli spazi complementari allestiti dovranno rispettare le disposizioni di cui al successivo Capitolo 5.

4.10 Smontaggio Stand e riconsegna dell'area

A conclusione dell'evento, l'area deve essere riconsegnata dall'Espositore all'Organizzatore, entro i termini stabiliti dal Regolamento di Manifestazione.

In difetto, l'Organizzatore dovrà procedere di diritto allo smontaggio delle strutture e al trasporto delle stesse al di fuori del Quartiere Fieristico al fine di provvedere alla riconsegna del quartiere al Gestore. Gli oneri per lo smontaggio di diritto da parte dell'Organizzatore, potranno essere addebitati al titolare dello spazio espositivo senza nessun aggravio di spese per il Gestore.

E' obbligatoria la rimozione e l'allontanamento dal Quartiere Fieristico dei materiali prodotti a seguito dello smontaggio degli stand (es. pareti, controsoffitti, rivestimenti, residui di nastri biadesivi, ecc.), nonché qualunque tipo di rifiuto prodotto durante lo smontaggio degli stand che dovrà essere gestito in conformità a quanto previsto dal successivo Capitolo 9.

Le attività di smantellamento di stand, strutture allestitive, tendostrutture e opere temporanee dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al Titolo IV Capo I del D.Lgs. n. 81/2008 e degli articoli 8 e 9 del Decreto Interministeriale del 22/07/2014, a cura dell'Organizzatore o dell'Espositore che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di smantellamento, limitatamente all'ambito di esplicazione dei richiamati poteri.

Durante la fase di smontaggio degli stand dovranno comunque essere rispettate tutte le norme di prevenzione infortuni e le prescrizioni di sicurezza di cui al presente Regolamento Tecnico.

4.11 Imballaggi

Il materiale da imballaggio non può essere conservato all'interno dello stand. Nei periodi di allestimento e smontaggio è obbligatorio provvedere all'immediato sgombero degli imballaggi dallo stand e dalle corsie, le quali possono essere utilizzate solo temporaneamente e per le sole attività di carico/scarico dei materiali d'allestimento o dei prodotti in esposizione. Tale occupazione deve comunque essere effettuata in modo ordinato, evitando di rendere completamente inagibili le corsie stesse. Gli imballaggi destinati a rifiuto dovranno essere smaltiti in conformità alle disposizioni del successivo Capitolo 9.

5. IMPIANTI ELETTRICI

L'Organizzatore e l'Espositore per la parte di impianto di sua competenza, fra il punto di consegna del Gestore ed i punti di suo utilizzo, dovrà usare materiali ed apparecchiature conformi alle norme tecniche vigenti. I collegamenti alle prese di consegna dovranno essere effettuati solo dal personale della ditta specializzata autorizzata esclusivamente dal Gestore.

È fatto assoluto divieto all'Organizzatore e agli Espositori di collegarsi direttamente al punto di consegna del Gestore utilizzando altro personale non autorizzato dal Gestore. L'Organizzatore e l'Espositore esonera il Gestore da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone od a cose dagli impianti eseguiti direttamente.

Tutte le installazioni elettriche negli stand, negli spazi complementari allestiti ovvero nelle aree espositive interne ed esterne assegnate agli Espositori o gestite direttamente dall'Organizzatore, sono da intendersi come impianti, ovvero circuiti elettrici, provvisori, quando non facenti parte dell'impianto elettrico fisso del Quartiere Fieristico.

5.1 Installazioni elettriche negli stand

5.1.1 Forniture di energia elettrica

L'erogazione di energia elettrica per impianti con assorbimenti superiori alla fornitura compresa nella quota di partecipazione deve essere richiesta attraverso la compilazione dell'apposito modulo, nel quale sono indicate le condizioni di fornitura, le relative tariffe e le specifiche operative.

5.1.2 Caratteristiche della fornitura di energia elettrica

Sistemi di distribuzione: modo di collegamento a terra TN-S; sistema di conduttori attivi Trifase con Neutro (4 conduttori) a tensione nominale 400/230V, oppure Monofase (2 conduttori) a tensione nominale 230V; corrente alternata con frequenza 50Hz.

5.1.3 Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto attiene le installazioni elettriche, l'Organizzatore, gli Espositori e gli Allestitori dovranno rispettare tutte le Leggi e le Norme Tecniche (CEI, UNI, ecc.) vigenti ed applicabili alla tipologia di manifestazione, con particolare riguardo alle seguenti:

- Legge n. 186 del 01/03/1968
- Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008
- D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008
- D.Lgs. n. 86 del 19/05/2016 (Attuazione della Direttiva 2014/35/UE)
- Norma CEI 64-8, con specifica attenzione alla Parte 4 "Prescrizioni per la sicurezza" ed alla Parte 7 "Ambienti ed applicazioni particolari" nelle Sezioni 711 "Fiere, mostre e stand", 751 "Ambienti a maggior rischio in caso di incendio" e 752 "Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento".

5.1.4 Tipi di installazioni

La fornitura di energia elettrica all'Organizzatore e gli Espositori può avvenire in due modi:

- a) mediante cavo messo a disposizione dal Gestore, con terminazioni libere, alle quali l'Organizzatore e/o l'Espositore si conetterà con mezzi propri, in tal caso le installazioni vengono definite *"impianto elettrico dell'area espositiva"*;
- b) mediante connessioni presa-spina da quadro o torretta messi a disposizione dal Gestore, in tal caso le installazioni vengono definite *"allestimento elettrico dell'area espositiva"*.

In entrambi i casi sopra indicati è fatto obbligo alle imprese (installatori) incaricati dall'Organizzatore o dagli Espositori o dagli Allestitori di realizzare gli impianti e/o gli allestimenti elettrici in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 37 del 22/01/2008, dalle Norme CEI applicabili e dalle disposizioni del presente regolamento.

La realizzazione degli impianti e/o degli allestimenti elettrici nelle aree espositive dovrà essere eseguita ad onere e cura dell'Organizzatore o dell'Espositore (che ne saranno gli unici responsabili) e senza arrecare danno, disturbo o impedimento agli Espositori confinanti. L'Organizzatore o l'Espositore per la realizzazione degli impianti e/o degli allestimenti elettrici nelle aree espositive dovranno obbligatoriamente utilizzare imprese in possesso dei requisiti previsti al successivo paragrafo 5.1.5. Tali imprese, prima dell'allaccio alla rete di erogazione di energia elettrica del Quartiere Fieristico, dovranno verificare che l'impianto o l'allestimento elettrico realizzato sia idoneo ad essere collegato alla rete di erogazione di energia elettrica, esonerando il Gestore da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni che si possano verificare a persone e/o cose in seguito all'omissione di tale controllo.

L'allaccio degli impianti e/o degli allestimenti elettrici alla rete di erogazione di energia elettrica del Quartiere Fieristico può essere effettuato solo da personale direttamente incaricato dal Gestore.

I punti di erogazione dell'energia elettrica dovranno essere facilmente raggiungibili, accessibili, ispezionabili e comunque liberi da ogni ingombro, per permetterne la costante verifica e favorire le operazioni di allaccio dell'energia elettrica da parte del personale incaricato dal Gestore. In caso di difficoltà per l'esecuzione di tali attività dovute ad ostacoli e ingombri per una non regolare realizzazione dell'area espositiva, il Gestore non provvederà all'allaccio fino alla rimozione di tali ostacoli e/o ingombri a cura dell'Organizzatore o dell'Espositore.

E' fatto assoluto divieto all'Organizzatore, agli Espositori e agli Allestitori, nonché agli installatori direttamente incaricati da tali soggetti, di eseguire direttamente l'allaccio degli impianti e/o degli allestimenti elettrici delle aree espositive alla rete di erogazione di energia elettrica del Quartiere Fieristico.

5.1.5 Imprese abilitate per l'esecuzione degli impianti e degli allestimenti elettrici

Tutti gli impianti e/o allestimenti elettrici nelle aree espositive e funzionali allo svolgimento della manifestazione, dovranno essere eseguiti da imprese abilitate ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 37 del 22/01/2008, ovvero in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dall'articolo 4 del medesimo decreto. L'impresa, ovvero i propri addetti all'installazione, dovranno essere in grado di esibire in qualsiasi momento, dietro richiesta dell'Organizzatore o del Gestore, il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da dove risulti il possesso dei requisiti tecnico-professionali per la realizzazione di impianti elettrici.

Qualora, l'Organizzatore o il Gestore, accertassero che l'impresa sia sprovvista dei requisiti previsti dalla legge, i lavori verranno immediatamente sospesi e l'impresa allontanata dal Quartiere Fieristico.

5.1.5 Dichiarazione di conformità

Successivamente all'avvenuta installazione degli impianti e/o degli allestimenti elettrici nelle aree espositive, ciascun Espositore è tenuto a presentare all'Organizzatore la "Dichiarazione di Conformità dell'impianto realizzato alla regola dell'arte", così come previsto dall'art. 7 del D.M. n. 37 del 22/01/2008, redatta dall'impresa esecutrice degli impianti e/o degli allestimenti elettrici.

Nel caso in cui l'Organizzatore incaricasse direttamente un'impresa per l'esecuzione degli impianti e/o degli allestimenti elettrici per più Espositori, sarà cura dell'Organizzatore stesso acquisire e conservare la "Dichiarazione di Conformità degli impianti realizzati alla regola dell'arte" delle varie aree espositive.

La Dichiarazione di Conformità degli impianti e/o degli allestimenti elettrici realizzati in ogni area espositiva, dovrà essere conservata, dal soggetto che ha incaricato l'impresa installatrice (Organizzatore o Espositore), per essere esibita, in caso di richiesta, agli Enti preposti alla vigilanza (Vigili del Fuoco, ASL, ecc.).

Copia della Dichiarazione di Conformità degli impianti e/o degli allestimenti elettrici realizzati nelle aree espositive dovrà essere consegnata dall'Organizzatore o dall'Espositore, al Gestore ai fini dell'allaccio dell'impianto alla rete di distribuzione. In caso di mancata consegna della Dichiarazione di Conformità, il Gestore potrà:

- 1) non consentire l'allaccio dell'impianto e/o dell'allestimento elettrico al punto di consegna dell'energia e, se ciò è già avvenuto per qualsiasi motivo, ne comanderà il distacco;
- 2) verificare con il proprio elettricista di servizio, di cui al successivo paragrafo 5.3, la conformità dell'impianto e/o dell'allestimento elettrico realizzato apportando, se necessario, le eventuali modifiche per renderlo conforme alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dalle attività svolte dall'elettricista di servizio del Gestore, saranno interamente sostenuti dall'Organizzatore che avrà la facoltà di rivalersi sull'Espositore, qualora quest'ultimo sia il soggetto che ha realizzato l'impianto e/o l'allestimento elettrico.

La Dichiarazione di Conformità non è necessaria nel caso di allestimenti elettrici costituiti da semplici apparecchi utilizzatori, connessi direttamente alle prese dei quadretti o delle torrette dell'impianto elettrico esistente nel Quartiere Fieristico e messi a disposizione dal Gestore.

5.2 Prescrizioni per le installazioni elettriche

5.2.5 Caratteristiche generali dei componenti elettrici

Tutti i componenti elettrici dovranno essere conformi al D.Lgs. n. 86 del 19/05/2016 "Attuazione della Direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione".

Tutti i componenti dovranno essere obbligatoriamente marchiati "CE" è vietato l'uso di componenti elettrici non conformi alla normativa sopra citata.

5.2.6 Apparecchiature in esposizione

Le apparecchiature elettriche non facenti parte dell'impianto o dell'allestimento ma costituenti oggetto di esposizione, potranno essere alimentate soltanto se marcate "CE" e conformi al D.Lgs. n. 86 del 19/05/2016, in particolare, macchine per elaborazione dati, macchine contabili, apparecchiature per ufficio e simili dovranno essere conformi alle normative tecniche applicabili.

5.2.7 Vetrine e simili

Le vetrine, le bacheche o simili dispositivi di esposizione, se dotati di illuminazione, dovranno essere conformi alle disposizioni della Sezione 713 della Parte 7 della Norma 64-8: 2024-07 "Impianti elettrici nei mobili" e dovranno essere realizzati in modo da contenere o supportare apparecchi illuminanti conformi alle normative. Non sono ammessi dispositivi di esposizione contenenti lampade semplicemente collegate all'interno. Gli apparecchi illuminanti impiegati dovranno essere montati in modo che non se ne alteri l'equilibrio termico ed in modo che non vengano danneggiati i cavi di alimentazione, sia nel montaggio che nell'esercizio.

5.2.8 Criteri generali di installazione

Tutti i componenti elettrici, compresi gli apparecchi utilizzatori, dovranno essere installati per quanto possibile fuori portata di mano del pubblico. L'altezza minima da terra di eventuali lampade non racchiuse in adeguati involucri e di cavi posati in vista non all'interno di canalizzazioni dovrà essere di 2,5 metri.

Il quadro di alimentazione del posteggio, le connessioni, le derivazioni e i comandi, non dovranno essere accessibili al pubblico.

Per gli apparecchi utilizzatori esposti in dimostrazione di funzionamento è ammessa l'accessibilità da parte del pubblico, purché essi siano conformi alle specifiche normative e regolarmente connessi alla rete, nel pieno rispetto della protezione contro i contatti diretti ed indiretti.

L'Espositore avrà comunque cura che l'uso di questi apparecchi da parte del pubblico avvenga sotto la sua sorveglianza.

Tutti i componenti elettrici devono essere installati in modo da evitare che le persone, o qualsiasi altro materiale posto nelle vicinanze, subiscano gli effetti dannosi derivati dal calore sviluppato o gli effetti dell'irraggiamento termico; ciò al fine di evitare combustioni o deterioramento di materiali, ustioni, riduzioni della sicurezza di funzionamento dei componenti elettrici.

In particolare, si precisa che è vietato usare apparecchi di riscaldamento elettrici di qualsiasi tipo.

I componenti elettrici che possono raggiungere temperature superficiali pericolose non possono essere collocati a contatto o in vicinanza di materiali facilmente combustibili; in tal caso si deve interporre uno schermo realizzato con materiale incombustibile (classe di reazione al fuoco 0) e termicamente isolante.

Nel caso di apparecchi illuminanti dotati di ballast e marchiati con il simbolo F, questa precauzione non è necessaria. L'Espositore provvederà a prendere adeguate precauzioni se gli abbassamenti di tensione o la mancanza ed il successivo ripristino della tensione possono comportare pericoli per le persone per le cose o per gli allestimenti del posteggio.

5.2.9 Protezione contro i contatti diretti

Tutte le parti attive dovranno essere protette mediante isolamento o involucri e barriere tali da assicurare almeno il grado di protezione IPxxB (non accessibilità al dito di prova).

Come protezione addizionale si prescrive che a monte di tutti gli impianti e degli allestimenti sia installato un interruttore differenziale ad alta sensibilità con corrente nominale di intervento $I_{dn}=0,03$ A. Qualora la protezione differenziale messa a disposizione dal Gestore sia di taratura superiore, l'installatore incaricato dall'Organizzatore e/o dall'Espositore, provvederà ad impiegare una protezione differenziale con la taratura richiesta.

5.2.10 Protezione contro i contatti indiretti

La consegna dell'energia all'Espositore avviene sotto protezione differenziale, per cui tutte le installazioni a valle saranno dotate di conduttore di protezione di sezione adeguata e tutti i componenti che lo richiedono vi saranno regolarmente connessi.

Non è ammesso in nessun caso collegare il conduttore di protezione a quello di neutro.

5.2.11 Protezioni contro le sovracorrenti

Nel caso in cui gli stand e/o le aree espositive necessitano di impianti elettrici con specifiche caratteristiche, il dimensionamento delle protezioni ed il loro coordinamento con la sezione dei conduttori sarà eseguito in conformità alle norme vigenti a cura di un tecnico abilitato incaricato dall'Organizzatore o dall'Espositore.

Nel caso di allestimento elettrico dello stand e/o area espositiva, sarà cura dell'installatore incaricato dall'Organizzatore o dall'Espositore, verificare che le apparecchiature presenti nei quadretti o nelle torrette messi a disposizione dal Gestore, siano idonee a garantire il

coordinamento con la sezione dei conduttori impiegati, se necessario, l'installatore stesso provvederà a dotare l'allestimento elettrico di protezioni integrative.

Per le portate massime ammissibili dei cavi si veda il paragrafo seguente.

5.2.12 Cavi

I cavi da impiegare devono essere esclusivamente di tipo multipolare conformi alla normativa vigente per posa mobile con sezione minima di 1,5 mm² ed in ogni modo, quando posati in fascio del tipo non propagante l'incendio e con tensione nominale minima 450/750V (Uo/U).

Queste prescrizioni non si applicano per i cordoni di alimentazione propri degli apparecchi utilizzatori, che devono rispettare le norme costruttive dell'apparecchio stesso.

Tutti i cavi debbono avere il proprio conduttore di protezione.

Non sono ammessi altri tipi di cavi.

In particolare non è consentito l'impiego di cavi per posa fissa e cavi unipolari, salvo i casi in cui, data la corrente d'impiego prevista nella condotta, sia necessario utilizzare cavi con sezione dei conduttori superiore rispetto quella massima in commercio per i cavi sopra specificati, in questi casi i cavi devono comunque essere del tipo multipolare, non propagante l'incendio (Norma CEI EN 6032-1-2), a ridotta emissione di gas corrosivi (Norma CEI EN 60754) e con tensione nominale minima 450/750V (Uo/U).

Le portate massime ammissibili per i cavi multipolari isolati in PVC, per temperatura ambiente di 30 °C sono:

Circuiti monofase		Circuiti trifase con neutro	
Sezione e Formazione	Portata Ammessa (A)	Sezione e Formazione	Portata Ammessa (A)
3G1,5	17	5G1,5	15
3G2,5	22	5G2,5	21
3G4	30	5G4	28
3G6	40	5G6	36

I tipi di posa ammessi sono: in tubo o canale, metallici o isolanti; semplicemente in vista, in questo caso saldamente ancorati e posti fuori portata di mano del pubblico. I tratti di condotta che, per particolari esigenze, sono posati a pavimento, devono essere limitati al minimo ed essere meccanicamente protetti da canali o altri involucri e non possono essere installati in zone di transito di pubblico.

5.2.13 Binari prefabbricati

I binari prefabbricati possono essere impiegati per circuiti di illuminazione e devono essere installati ad altezza non inferiore a 2,5 metri dal pavimento o piano stradale.

5.2.14 Apparecchi illuminanti

Debbono essere installati fuori portata di mano, quindi essere protetti da schermi o barriere oppure essere posti ad una altezza di almeno 2,5 metri dal pavimento o piano stradale.

Il fissaggio deve essere robusto e sicuro in modo da evitare qualsiasi pericolo di caduta o sconnessione accidentale. Tutti gli apparecchi illuminanti debbono essere di tipo resistente alla fiamma e all'accensione. Nel caso di installazione sospesa il montaggio deve avvenire in modo che il movimento non danneggi i cavi di alimentazione, che non devono essere sottoposti ad alcuna sollecitazione meccanica. Non è ammessa l'installazione su supporti combustibili, ad eccezione degli apparecchi dotati di ballast e marchio F.

Deve essere tenuta una adeguata distanza di sicurezza tra i materiali presenti e gli apparecchi illuminati, in particolare per i faretti ed i piccoli proiettori questa distanza deve rispettare le seguenti condizioni:

Potenza apparecchi illuminanti	Distanza di sicurezza dai materiali
fino a 100W	maggiore di 50 centimetri
da 100 a 300W	maggiore di 80 centimetri
da 300 a 500W	maggiore di 1 metro

Tutti gli apparecchi illuminanti con lampade ad alogeni e quelli con lampade ad alogenuri debbono essere del tipo con schermo di sicurezza per la lampada.

5.2.15 Quadretti e torrette di alimentazione

Per ogni stand o area espositiva all'interno dei soli padiglioni 7, 8 e 9, il Gestore mette a disposizione uno o più dispositivi di alimentazione, quali torrette o quadretti, completi di protezioni contro le sovracorrenti e differenziali; a questi quadretti l'allacciamento avverrà mediante connessione presa-spina del tipo per uso industriale (CEI EN 60309).

Sarà cura dell'installatore verificare l'idoneità della taratura delle protezioni in rapporto alle condutture ed alle apparecchiature alimentate. Qualora la taratura non risultasse idonea l'installatore stesso provvederà a dotare l'allestimento delle necessarie protezioni.

5.2.16 Prese a spina

Tutte le prese dovranno essere installate in luogo non accessibile al pubblico ed in modo da non costituire intralcio al passaggio delle persone; qualora la protezione a monte di una presa o di un gruppo di prese abbia corrente nominale superiore alla loro portata ammissibile si dovrà adottare una protezione locale da sovracorrente.

Sono ammesse esclusivamente prese e spine con marchio italiano di qualità (IMQ) o equivalente europeo, comunque rispondenti alle norme CEI 23-50 ed IEC 60884-1 e IEC 60884-2-7.

5.2.17 Prese a spina mobili multiple (ciabatte)

Le prese mobili devono essere installate, per quanto possibile, in spazi non accessibili al pubblico ed in modo da non costituire intralcio al passaggio delle persone; le stesse devono avere corrente nominale generale di 16A, tensione nominale non inferiore a 230V ed essere conformi alle norme CEI 23-50 ed IEC 60884-1 e IEC 60884-2-7.

Qualora la protezione a monte delle prese mobili abbia corrente nominale superiore alla loro portata ammissibile si dovrà adottare una protezione locale da sovracorrente.

Sono ammesse esclusivamente prese mobili multiple con marchio italiano di qualità (IMQ) o equivalente europeo.

5.2.18 Conessioni

Le derivazioni e le giunzioni debbono essere eseguite con morsetti o appositi dispositivi, opportunamente racchiusi in involucri o custodie, oppure tramite connessioni mobili prese-spine, verificando che le stesse abbiano corrente nominale adeguata ai dispositivi di protezione contro le sovracorrenti previsti per le condutture che collegano, siano fuori della portata di mano ed adeguatamente fissate.

5.2.19 Motori

Devono essere sempre protetti da specifico dispositivo di protezione termica regolabile (relè o interruttore salvamotore) quando di potenza superiore a 500W inoltre, se sono di potenza maggiore di 15 kW, è obbligatorio l'avviamento mediante dispositivo che limiti l'intensità della corrente di spunto.

5.2.20 Rifasamento

Tutte le apparecchiature dovranno funzionare con un fattore di potenza ($\cos \varphi$) non inferiore a 0,9. Quelle apparecchiature che, per loro natura, hanno un fattore di potenza non adeguato, dovranno essere rifasate per ottenere il valore sopra indicato.

5.2.21 Ricarica accumulatori

La ricarica degli accumulatori è vietata nelle aree al chiuso.

5.2.22 Lampade a scarica a catodo freddo ad alta tensione

Lampade a scarica a catodo freddo ad alta tensione devono essere installate, a seconda della tipologia di apparecchio, nel completo rispetto della Norma CEI EN 50107-1.

5.2.23 Bassissima tensione

Sono ammessi soltanto gli impianti a bassissima tensione di sicurezza (SELV) alimentati da trasformatori di sicurezza costruiti secondo la Norma CEI EN 61558-2-6 (CEI 96-7). Gli impianti devono avere estensione limitata ed essere separati da tutti gli altri circuiti a tensione ordinaria. Deve essere prevista protezione contro le sovracorrenti sia al primario che al secondario del trasformatore. Le parti attive e le masse relative ai circuiti SELV non devono essere collegati a terra.

5.3 **Elettricista di servizio**

In qualsiasi manifestazione che si svolga all'interno del Quartiere Fieristico è obbligatoria la presenza di un elettricista di servizio, il quale dovrà essere presente o reperibile durante tutte le fasi di allestimento, svolgimento della manifestazione e disallestimento.

L'elettricista di servizio è persona esperta ed abilitata ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/2008, nonché competente per quanto attiene gli impianti e le installazioni elettriche presenti all'interno del Quartiere Fieristico, condizione quest'ultima che gli permette di intervenire in qualsiasi momento, per interventi ordinari e/o di emergenza, al fine garantire la sicurezza delle persone e il regolare svolgimento della manifestazione.

E' fatto obbligo all'Organizzatore di qualsiasi manifestazione che si svolga all'interno del Quartiere Fieristico avvalersi dell'elettricista di servizio fornito dal Gestore.

6. IMPIANTI IDRICI E ARIA COMPRESSA

L'allaccio alla rete idrica con il relativo scarico e l'allaccio all'impianto di aria compressa, dovranno essere richiesti dall'Espositore o dall'Organizzatore direttamente al Gestore.

L'Espositore per la parte di impianto di sua competenza, fra il punto di consegna del Gestore ed i punti di suo utilizzo, dovrà usare materiali ed apparecchiature conformi alle norme tecniche vigenti. I collegamenti alle prese di consegna dovranno essere effettuati solo dal personale della ditta specializzata autorizzata esclusivamente dal Gestore.

È fatto assoluto divieto agli Espositori e agli Allestitori di collegarsi al punto di consegna del Gestore in modo diretto utilizzando personale non autorizzato dal Gestore. L'Espositore esonera il Gestore da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone od a cose dagli impianti eseguiti direttamente.

Tutte gli impianti idrici e di aria compressa negli stand, negli spazi complementari allestiti ovvero nelle aree espositive interne ed esterne assegnate agli Espositori, sono da intendersi come impianti provvisori.

Il Gestore declina qualsiasi responsabilità in merito a danni o difetti imputabili alla quantità o qualità di aria o acqua erogata.

7. PREVENZIONE INCENDI

Il presente capitolo tratta delle disposizioni che l'Organizzatore deve osservare e far osservare in materia di prevenzione incendi, all'interno del Quartiere Fieristico, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 03/08/2015 "Codice di Prevenzione Incendi".

Tali disposizioni sono da intendersi come complementari e non sostitutive rispetto ad ulteriori prescrizioni eventualmente previste dagli Organi di Vigilanza nel caso trattasi di manifestazioni soggette a regime autorizzativo.

L'Organizzatore è tenuto ad osservare e far osservare agli Espositori e agli Allestitori le leggi vigenti in materia di prevenzione incendi, ed è tenuto altresì ad impiegare e far impiegare materiali di rivestimento ed arredo di tipo classificato. L'Organizzatore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dalla inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti.

7.1 Materiale per gli allestimenti

Tutti i materiali combustibili impiegati per gli allestimenti all'interno del Quartiere Fieristico dovranno possedere, in base alla tipologia di impiego, i sotto indicati requisiti di Reazione al Fuoco. Si precisa che la *"Reazione al Fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase iniziale dell'incendio, con l'obiettivo di limitare l'innesco dei materiali e la propagazione dell'incendio. Essa si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni di utilizzo, con particolare riguardo al grado di partecipazione di tali materiali all'incendio a cui sono sottoposti"* (Rif. Paragrafo S.1.1 D.M. 03/08/2015).

La Classe di Reazione al Fuoco di un materiale viene attribuita a seguito di prove normalizzate tramite cui valutare specifici parametri o caratteristiche, che concorrono a determinarne il grado di partecipazione all'incendio, secondo quanto previsto dal D.M. 14/10/2022.

Le classi di reazione al fuoco italiane di cui al D.M. 26/6/1984 sono indicate nelle seguenti figure con la dicitura [Ita]. Le classi di reazione al fuoco europee di cui al D.M. 10/3/2005 sono indicate nelle seguenti figure con la dicitura [EU].

Il gruppo di materiali GM0 è costituito da tutti i materiali aventi classe 0 di reazione al fuoco italiana o classe A1 di reazione al fuoco europea. Questi materiali sono anche denominati materiali incombustibili. Le successive figure riportano la classe di reazione al fuoco per i materiali compresi nei gruppi di materiali GM1, GM2, GM3.

All'interno del Quartiere Fieristico è consentito esclusivamente l'uso di materiali appartenenti al gruppo di materiali GM1, come meglio evidenziato in rosso nelle figure successive.

Classificazione in gruppi per arredamento, scenografie, tendoni per coperture

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Mobili imbottiti (poltrone, divani, divani letto, materassi, <i>sommier</i> , guanciali, <i>topper</i> , cuscini, sedie imbottite)	1 IM	[na]	1 IM	[na]	2 IM	[na]
<i>Bedding</i> (coperte, copriletti, coprimaterassi)	1		1		2	
Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti)						
Tendoni per tensostrutture, strutture pressostatiche e tunnel mobili						
Sipari, drappeggi, tendaggi						
Materiale scenico, scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili)						
[na] Non applicabile						

Figura 1 – Par. S.1.5. – Tab. S.1.5 del Codice di Prevenzione Incendi.

Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento

Descrizione materiali	GM1	GM2	GM3
	EU	EU	EU
Rivestimenti a soffitto [1]	A2-s1,d0	B-s2,d0	C-s2,d0
Controsoffitti, materiali di copertura [2], pannelli di copertura [2], lastre di copertura [2]			
Pavimentazioni sopraelevate (superficie nascosta)			
Rivestimenti a parete [1]	B-s1,d0		
Partizioni interne, pareti, pareti sospese			
Rivestimenti a pavimento [1]	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s2
Pavimentazioni sopraelevate (superficie calpestabile)			

[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi omologati ai sensi del DM 6/3/1992, questi ultimi devono essere idonei all'impiego previsto e avere la classificazione indicata di seguito (per classi differenti da A2): GM1 e GM2 in classe 1; GM3 in classe 2; per i prodotti vernicianti marcati CE, questi ultimi devono avere indicata la corrispondente classificazione.

[2] Si intendono tutti i materiali utilizzati nell'intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l'ultimo strato esterno.

Figura 2 – Par. S.1.5. – Tab. S.1.6 del Codice di Prevenzione Incendi.

Classificazione in gruppi di materiali per l'isolamento

Descrizione materiali	GM1	GM2	GM3
	EU	EU	EU
Isolanti protetti [1]	C-s2,d0	D-s2,d2	E
Isolanti lineari protetti [1], [3]	C _L -s2,d0	D _L -s2,d2	E _L
Isolanti in vista [2]	A2-s1,d0	B-s2,d0	B-s3,d0
Isolanti lineari in vista [2], [3]	A2 _L -s1,d0	B _L -s3,d0	B _L -s3,d0

[1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0.
[2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella.
[3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture di diametro massimo comprensivo dell'isolamento di 300 mm.

Figura 3 – Par. S.1.5. – Tab. S.1.7 del Codice di Prevenzione Incendi.

Classificazione in gruppi di materiali per impianti

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Condotte di ventilazione e riscaldamento	[na]	A2-s1,d0	[na]	B-s2,d0	[na]	B-s3,d0
Condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate [1]	[na]	B-s2,d0	[na]	B-s2,d0	[na]	B-s3,d0
Raccordi e giunti per condotte di ventilazione e riscaldamento (L < 1,5 m)	1	B-s1,d0	1	B-s2,d0	2	C-s3,d0
Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] [4] [5]	0	[na]	1	[na]	1	[na]
Cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] [3] [6]	[na]	B2 _{ca} -s1a,d0,a1	[na]	C _{ca} -s1b,d0,a2	[na]	C _{ca} -s3,d1,a3

[na] Non applicabile.
[1] La classe europea B-s2,d0 è ammessa solo se il componente isolante non è esposto direttamente alle fiamme per la presenza di uno strato di materiale incombustibile o di classe A1 che lo ricopre su tutte le facce, ivi inclusi i punti di interruzione longitudinali e trasversali della condotta. Utili riferimenti: EN 15423, EN 13403.
[2] Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili.
[3] La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento *d0* può essere declassata a *d1* in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure qualora la *condizione d'uso finale* dei cavi sia tale da impedire fisicamente il gocciolamento (es. posa a pavimento, posa in canalizzazioni non forate, posa su controsoffitti non forati, ...).
[4] La classe 0 può essere declassata a 1 in presenza di IRAI di livello di prestazione III.
[5] la classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).
[6] In sostituzione dei cavi C_{ca}-s3,d1,a3 possono essere installati cavi E_{ca} in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure in caso di posa singola.

Figura 4 – Par. S.1.5. – Tab. S.1.8 del Codice di Prevenzione Incendi.

Tutti i materiali debbono possedere un'idonea certificazione attestante la classe di reazione al fuoco secondo le prescrizioni riportate nelle figure precedenti in conformità alla legislazione vigente. E' fatto obbligo all'Organizzatore di comunicare agli Espositori e agli Allestitori le disposizioni del presente paragrafo inerenti la Classe di Reazione al Fuoco dei materiali che possono essere utilizzati nel Quartiere Fieristico. L'Organizzatore è obbligato ad effettuare i relativi controlli per garantire l'effettivo utilizzo dei materiali con idonea Classe di Reazione al Fuoco.

È vietato procedere a trattamenti ignifuganti all'interno dei padiglioni.

Ai materiali in esposizione e al mobilio in genere impiegato per l'arredo degli stand, non si applicano le precedenti prescrizioni relative alla classificazione dei materiali

7.2 Dichiarazione di conformità dei materiali

L'Organizzatore è tenuto ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori di allestimento, copia della documentazione tecnica attestante il rispetto della Classe di Reazione al Fuoco richiesta (Certificato di Reazione al Fuoco) per tutti i materiali dello stand di ciascun Espositore.

I materiali per i quali i predetti documenti siano mancanti, incompleti o redatti in modo scorretto non saranno accettati e l'Organizzatore ne ordinerà la rimozione immediata dal Quartiere Fieristico le cui spese saranno addebitate direttamente all'Espositore o Allestitore.

7.3 Presidi Antincendio

Il Quartiere Fieristico è dotato dei sotto elencati presidi antincendio, prescritti dai VV.F i quali sono tenuti in efficienza mediante manutenzione e revisione in conformità alle legislazioni vigenti:

- N. 2 attacchi motopompa VVF UNI 70
- N. 3 idranti a colonna DN 70
- N. 1 idrante UNI 45 sottosuolo
- N. 30 idranti UNI 45
- N. 62 estintori a polvere da 6 Kg.
- N. 9 estintori a CO₂ da 6 Kg.
- Impianto rilevazione fumi (padiglioni + Centro Congressi)
- Impianto evacuazione fumi (padiglioni)

L'Organizzatore dovrà provvedere a vigilare affinché tutti gli impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio attualmente presenti presso il Quartiere Fieristico, siano correttamente fruibili e accessibili in ogni momento, lasciando un'idonea corsia di accesso fino ai presidi precedentemente elencati (es. estintori, idranti, attacchi motopompa). Qualora uno degli estintori presenti presso il Quartiere Fieristico fosse reso inservibile a causa degli allestimenti messi in opera, l'Organizzatore deve provvedere, a sue spese, a farne installare un altro (stessa tipologia, sostanza estinguente, peso, capacità estinguente), nelle immediate vicinanze del precedente per

far sì che quest'ultimo sia correttamente fruibile al posto dell'altro. Le classi di fuoco estinguibili dai dispositivi sono sempre indicate con appropriati pittogrammi definiti dalla regola dell'arte.

Nel caso di fuochi coinvolgenti impianti o apparecchiature elettriche sotto tensione, la scelta di estinguenti o mezzi di lotta contro l'incendio, deve essere effettuata a seguito di valutazione del rischio di elettrocuzione cui potrebbe essere sottoposto l'utilizzatore durante le operazioni di estinzione. La possibilità di utilizzare estintori portatili per la lotta all'incendio sulle apparecchiature elettriche sotto tensione, compresi i limiti di impiego, deve essere chiaramente indicata sulla etichettatura dell'estintore.

Nella figura 5 si riportano le classi di fuoco e relative sostanze estinguenti degli estintori portatili:

Classe di fuoco	Descrizione	Estinguento
A	Fuochi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazione di braci	L'acqua, l'acqua con additivi per classe A, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali fuochi.
B	Fuochi di materiali liquidi o solidi liquefacibili	Per questo tipo di fuochi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da acqua con additivi per classe B, schiuma, polvere e biossido di carbonio.
C	Fuochi di gas	L'intervento principale contro tali fuochi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.
D	Fuochi di metalli	Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per i fuochi di classe A e B è idoneo per fuochi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali condizioni occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale specificamente addestrato.
F	Fuochi che interessano mezzi di cottura (oli e grassi vegetali o animali) in apparecchi di cottura	Gli estinguenti per fuochi di classe F spengono principalmente per azione chimica intervenendo sui prodotti intermedi della combustione di olii vegetali o animali. Gli estintori idonei per la classe F hanno superato positivamente la prova dielettrica. L'utilizzo di estintori a polvere e di estintori a biossido di carbonio contro fuochi di classe F è considerato pericoloso.

Figura 5 – Par. S.6.6. – Tab. S.6.4 del Codice di Prevenzione Incendi.

Classi dei fuochi secondo la norma europea EN 2 ed agenti estinguenti

L'Organizzatore, in base alle caratteristiche della specifica manifestazione, provvederà ad implementare, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione antincendio (Codice di Prevenzione Incendi – par. S.6.6), i presidi antincendio già esistenti nel Quartiere Fieristico, mediante il posizionamento di ulteriori estintori portatili.

Secondo quanto previsto dal Codice di Prevenzione Incendi (Tab. G.3.1. - Caratteristiche prevalenti degli occupanti), le manifestazioni comportano una caratteristica prevalente degli occupanti di tipo **B**, in quanto gli stessi sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio.

7.3.1 Estintori di classe A – fuochi di materiali solidi che portano alla formazione di braci

In relazione alla caratteristica prevalente degli occupanti (pubblico, personale dell'Organizzatore, degli Espositori e degli Allestitori) si può stimare un Profilo di Rischio R_{vita} di tipo B1, B2, B3 secondo quanto previsto dal Codice di Prevenzione Incendi (Tab. G.3.1), in quanto gli stessi sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio.

Per quanto sopra indicato, in ciascun piano, soppalco o compartimento, deve essere installato un numero di estintori di classe A nel rispetto della distanza massima di raggiungimento indicata nella figura seguente in relazione al Profilo di Rischio R_{vita} :

Profilo di rischio R_{vita}	Max distanza di raggiungimento	Minima capacità estinguente	Minima carica nominale
A1, A2	40 m	13 A	6 litri o 6 kg
A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2	30 m	21 A	
A4, B3, C3, E3	20 m	27 A	

Figura 6 – Par. S.6.6.2.1 – Tab. S.6.5 del Codice di Prevenzione Incendi.

Criteri per l'installazione degli estintori di classe A

E' comunque fatto obbligo all'Organizzatore di verificare se i profili di Rischio R_{vita} , sopra indicati, sono coerenti con la tipologia di manifestazione ed in caso contrario provvedere alla stima corretta per l'esatto posizionamento degli estintori.

7.3.2 Estintori di classe B – fuochi di materiali liquidi o solidi liquefacibili

La protezione con estintori di classe B può essere limitata ai compartimenti ove tale tipo di rischio è presente. Gli estintori devono essere idoneamente posizionati a distanza ≤ 15 m dalle sorgenti di rischio. La capacità estinguente ed il numero degli estintori di classe B è determinata in funzione della quantità di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione in ciascun piano, soppalco o compartimento come indicato nella figura seguente.

Quantità di liquido infiammabile stoccato o in lavorazione L	Minima capacità estinguente	Numero di estintori	Minima carica nominale
$L \leq 50$ litri	70 B	1	4 kg o 3 litri, 5 kg se a CO ₂
$50 < L \leq 100$ litri	89 B	2	
$100 < L \leq 200$ litri	113 B	3	6 kg o 6 litri
	144 B	2	
$L \geq 200$ litri	233 B	≥ 3 [1]	

[1] Il numero deve essere determinato sulla base della valutazione del rischio, tenendo conto della quantità e della tipologia di liquido infiammabile stoccato o in lavorazione, della geometria dei contenitori e della superficie esposta; in queste circostanze è preferibile prevedere anche l'installazione di estintori carrellati.

Figura 6 – Par. S.6.6.2.2 – Tab. S.6.6 del Codice di Prevenzione Incendi.

Criteri per l'installazione degli estintori di classe B

7.3.3 Estintori di classe F – fuochi che interessano mezzi di cottura (oli e grassi vegetali o animali) in apparecchi di cottura

Gli estintori di classe F devono essere installati in prossimità della superficie di cottura protetta.

Gli estintori di classe F devono essere installati negli ambiti dell'attività nel rispetto dei requisiti minimi di cui alla successiva figura:

Estintori da installare	Superficie di cottura protetta [1]
n°1 estintore 5 F	0,05 m ²
n°1 estintore 25 F	0,11 m ²
n°1 estintore 40 F	0,18 m ²
n°2 estintori 25 F	0,30 m ²
n°1 estintore 75 F	0,33 m ²
n°1 estintore 25 F, n°1 estintore 40 F	0,39 m ²
n°2 estintori 40 F	0,49 m ²
n°1 estintore 5 F, n°1 estintore 75 F	0,51 m ²
n°1 estintore 25 F, n°1 estintore 75 F	0,60 m ²
n°1 estintore 40 F, n°1 estintore 75 F	0,69 m ²
n°2 estintori 75 F	0,90 m ²
[1] Superficie lorda in pianta delle sole aree delle apparecchiature di cottura contenenti olii vegetali o animali	

Figura 7 – Par. S.6.6.2.3 – Tab. S.6.7 del Codice di Prevenzione Incendi.
Criteri per l'installazione degli estintori di classe F

7.3.4 Estintori per altri fuochi o per rischi specifici

Estintori per altri fuochi o rischi specifici devono essere installati nell'attività sulla base della valutazione del rischio di incendio e nel rispetto dei requisiti minimi di cui alla successiva figura:

Classe di incendio o altri rischi	Requisiti minimi
Classe C	Nessuno, in quanto l'estinzione in sicurezza di un fuoco di classe C da parte di occupanti non specificamente formati si effettua tramite la chiusura della valvola di intercettazione disponibile in prossimità.
Classe D	Siano installati, in prossimità della sorgente di rischio, estintori adatti ad operare su incendi di classe D, idonei all'uso previsto [1].
Impianti ed apparecchiature elettriche sotto tensione	Siano installati estintori adatti ad operare su impianti ed apparecchiature elettriche sotto tensione in prossimità della sorgente di rischio, idonei all'uso previsto [2].
Solventi polari	Siano installati, in prossimità della sorgente di rischio, estintori adatti ad operare su solventi polari, idonei all'uso previsto.
[1] Gli estintori per fuochi di classe D non sono idonei per altre classi di fuoco. [2] Gli estintori portatili conformi alla norma EN 3-7 con agente estinguente privo di conducibilità elettrica (es. polvere, anidride carbonica, ...) sono idonei all'utilizzo su impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V ed alla distanza di 1 m. Gli estintori a base d'acqua conformi alla norma EN 3-7 devono superare la prova dielettrica per poter essere utilizzati su impianti ed apparecchiature elettriche sino a 1000 V e alla distanza di 1 m.	

Figura 8 – Par. S.6.6.2.4 – Tab. S.6.8 del Codice di Prevenzione Incendi.
Requisiti estintori per altri fuochi o rischi specifici

L'Organizzatore ha l'obbligo di individuare la quantità, la tipologia e la collocazione degli estintori portatili ritenuta idonea in base alle caratteristiche della specifica manifestazione, sulla base della valutazione del rischio di incendio eseguita, ed ha l'obbligo di garantire costantemente la presenza continua di un congruo numero di personale Addetto al Servizio Antincendio adeguatamente informato, formato e addestrato all'uso degli estintori portatili, in conformità ai criteri previsti dal D.M. 02/09/2024.

L'Organizzatore ha l'obbligo di garantire la presenza di Addetti al Servizio Antincendio con la formazione, in corso di validità, per le attività di Livello 3 ed in possesso dell'Idoneità Tecnica di cui all'art. 3 del D.L. n. 512 del 01/10/1996, per le attività previste dall'Allegato IV del D.M. 02/09/2021.

7.4 Divieto di Fumo

È severamente vietato fumare all'interno dei padiglioni espositivi e nelle aree di servizio (ristoranti, bar, uffici, sale convegno ecc.). Tale divieto riguarda anche le aree esterne in presenza di materiali combustibili e, più in generale, i luoghi dove tale divieto è indicato con appositi cartelli monitori. Il divieto si intende esteso anche all'utilizzo di sigarette elettroniche e similari, per le quali valgono le medesime disposizioni.

7.5 Uscite di sicurezza

L'Organizzatore deve garantire, attraverso una corretta progettazione del layout della manifestazione, che le vie di esodo e le uscite di sicurezza, già presenti all'interno del Quartiere Fieristico, siano costantemente mantenute libere, fruibili e utilizzabili in ogni momento della manifestazione.

Qualora l'Organizzatore, per specifiche esigenze dovute alle caratteristiche della manifestazione e per questioni dovute all'allestimento, dovesse prevedere di non utilizzare una o più uscite di emergenza già presenti, in quanto ostruite in parte o totalmente dagli allestimenti della manifestazione stessa, dovrà procedere ad un corretto calcolo delle uscite di emergenza effettivamente utilizzabili durante l'evento, al fine di stabilire l'effettiva capacità di deflusso residua dell'area della manifestazione e dovrà attuare le opportune misure organizzative per garantire il rispetto di tale valore durante l'evento.

Al momento di prendere possesso dell'area assegnata, l'Espositore il titolare dello stand è obbligato a prendere visione e ad illustrare al proprio personale l'ubicazione delle uscite di sicurezza e dei percorsi per raggiungerle e dei presidi antincendio disponibili nell'area.

Nessun allestimento dovrà in alcun modo ostruire in tutto o in parte il sistema di vie d'uscita né occultare le relative segnalazioni previste nel layout della manifestazione predisposto dall'Organizzatore.

È vietato parcheggiare automezzi davanti alle uscite di sicurezza e nelle loro vicinanze. Gli automezzi che non rispettino questa disposizione verranno rimossi forzatamente e le spese di rimozione e custodia saranno a carico del proprietario.

7.6 Materiali cartacei

E' consentito conservare all'interno dei posteggi cataloghi, stampati ed ogni altro di materiale cartaceo soltanto nella quantità minima necessaria al fabbisogno giornaliero.

7.7 Precauzioni negli allestimenti

Durante la fase di allestimento e preparazione degli stand e degli spazi complementari allestiti, sono vietate tutte le operazioni in loco che costituiscano lavorazione di materiale grezzo, adattamenti, verniciature a spruzzo. E' vietato l'uso di macchine per la lavorazione del legno, saldatrici di qualsiasi tipo, attrezzature a fiamma libera, macchine con funzionamento a motore a scoppio.

7.8 Prescrizioni per gli stand e gli spazi complementari allestiti

Tutti gli stand e gli spazi complementari allestiti dovranno essere sempre immediatamente accessibili in ogni loro parte al personale dell'Organizzatore e/o del Gestore, soprattutto durante gli orari di pausa o di chiusura. All'interno degli stand e degli spazi complementari allestiti è consentita la realizzazione di locali ufficio per il ricevimento dei visitatori o per il deposito dei materiali. Questi locali non debbono mai essere chiusi a chiave. È vietato usare le intercapedini per il deposito di materiali.

7.9 Inosservanza delle prescrizioni

L'inosservanza delle prescrizioni legislative in materia di prevenzione incendi, nonché delle disposizioni del presente Regolamento, dà diritto all'Organizzatore e/o al Gestore di prendere provvedimenti cautelativi nei confronti dell'Espositore che potranno comportare l'addebito delle corrispondenti spese, qualora sia necessario per motivi di sicurezza effettuare interventi correttivi, oppure l'ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e/o dello spazio complementare allestito e la dichiarazione di non agibilità dello stesso.

8. NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI

8.1 Attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008

Il presente Capitolo 8 del Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico è redatto dal Gestore in ottemperanza ed assolvimento degli obblighi di legge informativi e di corretto avvio degli obblighi di coordinamento dei lavori di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché in attuazione di tutte le norme ad esso direttamente o indirettamente collegate. I destinatari delle presenti disposizioni sono pertanto gli Organizzatori, gli Espositori, gli Allestitori e i Fornitori così come definiti nel precedente Capitolo 1 che a vario titolo operano all'interno del Quartiere Fieristico.

Le disposizioni contenute nel presente Capitolo 8 non si estendono ai rischi propri delle attività degli Organizzatori, Espositori, Allestitori e Fornitori così come indicato dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, tali disposizioni non sostituiscono, ma integrano, le disposizioni e gli obblighi contenuti:

- negli accordi contrattuali stipulati dall'Organizzatore con Espositori, Allestitori e Fornitori;
- negli altri capitoli del presente Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico;
- nelle varie circolari e/o informative predisposte dall'Organizzatore;
- nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I) redatto dall'Organizzatore della manifestazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
- negli eventuali Piani di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) redatti ai sensi degli artt. 4, 8 e dell'Allegato VI del Decreto Interministeriale del 22/07/2014;
- negli eventuali vari Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.) redatti ai sensi degli artt. 4, 8 e dell'Allegato VI del Decreto Interministeriale del 22/07/2014.

L'Organizzatore, l'Espositore, l'Allestitore e il Fornitore sono tenuti ad osservare e a far osservare ai soggetti giuridici direttamente incaricati ed operanti a qualsiasi titolo all'interno del Quartiere Fieristico, l'intero sistema legislativo e regolamentare vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.

8.2 Responsabilità degli Organizzatori e degli Espositori di danni a cose e persone

Fermo restando quanto disposto dal Codice Civile, l'Organizzatore e l'Espositore si assumono ognuno per il proprio ruolo, la responsabilità per tutti i fatti pregiudizievoli arrecati a cose e/o persone, all'interno del Quartiere Fieristico, da chiunque e in qualunque modo cagionati, in relazione alle attività svolte per proprio conto e/o nei propri rispettivi interessi, nelle fasi di montaggio, allestimento, rifornimento, pulizia, smobilitazione, smontaggio degli stand e spazi espositivi, nonché durante la manifestazione con accesso di pubblico, impegnandosi espressamente a risarcire tutti i danni diretti e indiretti che ne dovessero derivare, manlevando il Gestore da qualunque responsabilità.

L'Organizzatore e l'Espositore si assumono ognuno per il proprio ruolo tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni causati dall'inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, obbligandosi inoltre a tenere sollevato il Gestore da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi. L'Organizzatore e l'Espositore dovranno informare il proprio personale e tutti i soggetti operanti per loro conto all'interno del Quartiere Fieristico, circa le disposizioni e i divieti indicati nel presente Regolamento Tecnico e circa le condizioni generali di partecipazione indicate nel Regolamento di Manifestazione.

L'inosservanza delle norme suddette e delle condizioni generali del presente Regolamento dà diritto al Gestore a diffidare l'Organizzatore e/o l'Espositore e/o a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti degli stessi anche attraverso l'ingiunzione di smobilitazione e smontaggio parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso.

8.3 Servizio Tecnico di Sicurezza (S.T.S.)

L'Organizzatore costituisce e mantiene attivo per tutta la durata della manifestazione, comprese le attività di progettazione, allestimento e smantellamento dell'evento stesso, un Servizio Tecnico di Sicurezza (S.T.S.) composto da tecnici qualificati da lui stesso incaricati, per accertare la rispondenza di strutture, manufatti, impianti ed allestimenti alle vigenti disposizioni legislative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, impianti elettrici, prevenzione incendi e gestione delle emergenze. Il S.T.S. ha il compito sia di predisporre che di esaminare i progetti di allestimento eventualmente realizzati da terzi nonché di eseguire direttamente sopralluoghi negli stand e nelle aree espositive al fine di controllare la corretta realizzazione degli stessi nel rispetto del progetto e delle norme di prevenzione infortuni e prevenzioni incendi.

Il S.T.S. ha la facoltà di far asportare dallo stand e/o dal posteggio materiali combustibili, infiammabili o comunque ritenuti pericolosi; ha inoltre la facoltà di far rispettare attraverso comunicazione verbale e/o scritta qualsiasi misura ritenuta utile ai fini della tutela generale della salute e sicurezza delle persone. Gli Organizzatori, gli Espositori e gli Allestitori si impegnano ad adottare prontamente ogni accorgimento indicato dal S.T.S..

Gli Espositori e gli Allestitori dovranno consentire tutte le ispezioni e fornire tutte le informazioni ed i documenti obbligatori quali dichiarazioni e certificati per i materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, schemi e caratteristiche degli impianti e delle installazioni ecc. e come meglio dettagliati nei vari capitoli del presente Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico.

La mancata osservanza delle norme di legge e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento saranno segnalate dal S.T.S. direttamente all'Organizzatore il quale dovrà provvedere con gli strumenti che riterrà più idonei a far rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e dalle prescrizioni di cui al presente Regolamento. Chiunque, in caso di reiterate inosservanze delle norme di sicurezza e di quelle contenute nel presente Regolamento, esponga volontariamente o

involontariamente le persone a gravi rischi per la propria incolumità, dovrà essere allontanato dal Quartiere Fieristico a cura dell'Organizzatore.

Il Servizio Tecnico di Sicurezza (S.T.S.) è utilizzato dall'Organizzatore al fine di garantire il corretto allestimento, svolgimento e disallestimento della manifestazione, che deve avvenire nel rispetto della tutela dell'integrità fisica delle persone e della tutela del patrimonio del Gestore del Quartiere Fieristico.

8.4 Obblighi dell'Organizzatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'Organizzatore così come definito al Capitolo 1 punto 4) del presente Regolamento si obbliga a rispettare le disposizioni di seguito elencate nonché quanto altro previsto nel presente documento. In particolare:

- 1) L'Organizzatore prima dell'inizio della fase di approntamento della manifestazione deve predisporre il Regolamento di Manifestazione, il D.U.V.R.I. e l'eventuale P.S.C. così come definiti nel Capitolo I del presente Regolamento Tecnico.

Inoltre, dovrà approntare uno specifico Piano di Emergenza, così come definito al precedente Capitolo 1 e disporre di personale e mezzi adeguati a far fronte alle eventuali situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, compresa l'evacuazione dell'intero Quartiere Fieristico durante la manifestazione. L'Organizzatore deve prevedere la verifica delle condizioni di sicurezza prima dell'apertura al pubblico dell'attività e la successiva sorveglianza durante lo svolgimento della manifestazione, con particolare riguardo ai locali e alle aree espositive, alle vie d'esodo e alle uscite di emergenza, ai presidi antincendio ed ai sistemi di rilevazione incendi.

- 2) L'Organizzatore è obbligato a garantire la presenza nel Quartiere Fieristico per tutta la durata della manifestazione (comprese le fasi di allestimento e smantellamento), di un numero adeguato di Addetti all'Emergenza Antincendio e Primo Soccorso in relazione alla tipologia di manifestazione. Gli Addetti all'Emergenza Antincendio e Primo Soccorso dovranno essere in possesso della formazione e dell'addestramento previsto dalla normativa vigente per svolgere correttamente tale incarico e dovranno altresì essere dotati di adeguate attrezzature e mezzi, in relazione al tipo di manifestazione, per intervenire in caso di emergenza. Agli Addetti all'Emergenza Antincendio e Primo Soccorso dovrà essere consegnato e spiegato, a cura dell'Organizzatore, il Piano di Emergenza di cui al precedente punto 1).
- 3) L'Organizzatore prima dell'inizio della fase di approntamento della manifestazione deve fornire agli Espositori e ad altri soggetti direttamente interessati tutta la documentazione di cui al precedente punto 1), nonché le seguenti informazioni minime:
 - a) tipologia e ubicazione delle attrezzature permanenti presenti nel Quartiere Fieristico;
 - b) viabilità;

- c) logistica in generale;
 - d) tipologia, ubicazione e modalità di utilizzo degli impianti tecnologici a rete fissa installati nel Quartiere Fieristico;
 - e) obblighi e divieti da rispettare all'interno del Quartiere Fieristico.
- 4) L'Organizzatore qualora nel corso della manifestazione avvengano situazioni o fatti non previsti all'atto della predisposizione dei documenti di cui al precedente punto 1, i quali possono pregiudicare la salute e/o l'incolumità fisica delle persone, deve predisporre ed emanare immediatamente apposite disposizioni contenenti le misure di prevenzione e/o protezione necessarie per evitare incidenti pregiudizievoli della salute e della sicurezza dei lavoratori e del pubblico. Tali disposizioni devono essere portate a conoscenza degli Espositori, Allestitori, Pubblico e di eventuali altri soggetti direttamente interessati alla manifestazione, a cura dell'Organizzatore.
- 5) L'Organizzatore è obbligato a vigilare sul rispetto da parte di tutti i soggetti che intervengono a vario titolo nelle fasi di approntamento, smantellamento e svolgimento della manifestazione, al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché delle disposizioni previste dal presente Regolamento, dal D.U.V.R.I., dall'eventuale P.S.C. e dalle varie disposizioni di cui al precedente punto 3. In presenza di palese e reiterata violazione delle norme e delle disposizioni anzidette l'Organizzatore è obbligato ad allontanare dal Quartiere Fieristico il soggetto responsabile di tale violazione.
- 6) L'Organizzatore, come ogni soggetto da esso incaricato di svolgere qualsiasi tipo di attività nel Quartiere Fieristico, è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.
- 7) L'Organizzatore, nell'eventuale affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento delle proprie strutture allestitive (stand, tendostrutture, ecc.), nonché per l'affidamento di qualsiasi altra attività lavorativa o di fornitura all'interno del Quartiere Fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue:
- a) verificare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e/o del lavoratore autonomo, titolare del contratto di allestimento e disallestimento, nonché di ogni altra impresa esecutrice e lavoratore autonomo che a qualunque titolo svolgono attività di servizi e forniture per conto dell'Organizzatore. La verifica dell'idoneità tecnico professionale deve avvenire mediante l'acquisizione:
 - dell'Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
 - di un Autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui si dichiara il possesso dell'idoneità tecnico professionale e l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;

– del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C)

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'Organizzatore in qualità di committente risponde in solido con il soggetto terzo a cui ha affidato lavori, servizi e forniture per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi dei lavoratori da esso impiegati, esonerando espressamente da qualsiasi rivalsa il Gestore del Quartiere Fieristico.

La documentazione attestante la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei soggetti terzi incaricati dall'Organizzatore, dovrà essere conservata a cura di quest'ultimo all'interno del Quartiere Fieristico per tutta la durata della manifestazione (comprese le fasi di allestimento e disallestimento) a disposizione degli Enti preposti al controllo (U.S.L., Ispettorato Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.).

- b) Fornire ai soggetti terzi direttamente incaricati di eseguire lavori, servizi e forniture per proprio conto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, fornendo loro tutte le indicazioni contenute nel presente Regolamento nel Regolamento di Manifestazione, nel D.U.V.R.I. e nell'eventuale P.S.C., nonché tutte le altre disposizioni aggiuntive che riterrà opportuno emanare al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
 - c) Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i soggetti terzi direttamente incaricati di eseguire lavori, servizi e forniture, al fine di informarsi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese e lavoratori autonomi coinvolti nelle attività di allestimento, svolgimento e disallestimento della manifestazione, comprese le attività di fornitura di beni e servizi.
- 8) Qualora l'Organizzatore svolga all'interno del Quartiere Fieristico le attività di cui agli artt. 1 e 6 del Decreto Interministeriale del 22/07/2014, dovrà attuare, per la parte di propria competenza, quanto previsto dal Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, tenendo conto delle disposizioni previste dagli artt. 3, 4, 8, 9 e dell'Allegato VI del Decreto Interministeriale del 22/07/2014.
- 9) Nel caso l'Organizzatore effettui direttamente con proprio personale i lavori di allestimento e disallestimento delle proprie strutture allestitrici (stand, tendostrutture, ecc.), nonché qualsiasi altra attività lavorativa o di fornitura necessarie per il corretto svolgimento della manifestazione, è obbligato a provvedere alla Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori così come previsto dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché all'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione derivanti dalla valutazione stessa e di tutti gli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. n. 81/2008.

- 10) E' fatto obbligo all'Organizzatore di attuare tutte le misure di prevenzione e protezione contenute nel presente Regolamento e di quelle previste dalla vigente normativa ai fini della tutela della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nel Quartiere Fieristico, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.
- 11) L'Organizzatore è obbligato ad agire immediatamente al fine di rimuovere le eventuali situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza delle persone direttamente segnalate dagli Espositori e Allestitori e dal Servizio Tecnico di Sicurezza di cui al precedente paragrafo 8.3.
- 12) Tutti i lavoratori impiegati dall'Organizzatore a qualsiasi titolo all'interno del Quartiere Fieristico, dovranno aver ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 81/2008 ed in conformità all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
- 13) Tutti i lavoratori dell'Organizzatore che utilizzano attrezzature di lavoro così come definite dall'art. 69 del D.Lgs. n° 81/2008, dovranno essere in possesso della specifica formazione prevista dall'art. 73 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n° 81/2008, nonché della formazione, addestramento e abilitazione prevista dall'Accordo Stato Regione di 22/02/2012, se applicabile.
- 14) E' fatto obbligo all'Organizzatore di dotare tutti i propri lavoratori dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) previsti dalla propria valutazione dei rischi. Inoltre, i lavoratori dovranno essere stati tutti formati, informati e addestrati al loro utilizzo. L'Organizzatore a seguito della segnalazione dei propri lavoratori, dovrà provvedere immediatamente al reintegro o alla sostituzione di tutti i D.P.I. danneggiati e/o non più idonei.
- 15) Nell'esecuzione di lavori in quota tutti i lavoratori impiegati dall'Organizzatore dovranno aver effettuato la specifica formazione e addestramento per l'uso di D.P.I. contro il rischio di caduta dall'alto.
- 16) E' fatto obbligo all'Espositore di attuare le misure di prevenzione e protezione indicate nei successivi paragrafi 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 e 8.13 relativamente all'uso di attrezzature di lavoro, carrelli elevatori per la movimentazione merci, apparecchi di sollevamento, piattaforme mobili elevabili e opere provvisorie.
- 17) L'Organizzatore è obbligato a vigilare sul rispetto da parte degli Allestitori, Espositori, Fornitori e dei propri lavoratori, delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché sulle disposizioni previste dal presente Regolamento, dal Regolamento di Manifestazione, dal D.U.V.R.I., dall'eventuale P.S.C. e da altre eventuali disposizioni direttamente emanate. In presenza di palese e reiterata violazione delle norme e delle

disposizioni anzidette, l'Organizzatore è obbligato ad allontanare dal Quartiere Fieristico il soggetto responsabile della violazione.

- 18) Al fine di sovrintendere e vigilare sull'osservanza degli Allestitori, Espositori, Fornitori e dei propri lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni del presente Regolamento è fatto obbligo all'Organizzatore di nominare uno o più Preposti alla Sicurezza al fine di attuare quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, i quali dovranno possedere tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto legislativo. L'Organizzatore deve garantire la presenza minimo di un Preposto alla Sicurezza durante le fasi di allestimento, svolgimento e disallestimento della manifestazione.

8.5 Obblighi a carico dell'Espositore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'Espositore così come definito al Capitolo 1 punto 5) del presente Regolamento Tecnico si obbliga a rispettare le disposizioni di seguito elencate nonché quanto altro previsto nel presente documento. In particolare:

- 1) L'Espositore, come ogni soggetto da esso incaricato di svolgere qualsiasi tipo di attività nel Quartiere Fieristico, è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.
- 2) Prima dell'ingresso nel Quartiere Fieristico l'Espositore dovrà acquisire dall'Organizzatore:
 - a) copia del Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico
 - b) copia del Regolamento di Manifestazione
 - c) copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e/o dell'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) così come definiti nel precedente Capitolo I
 - d) copia del Piano di Emergenza della manifestazione
 - e) le seguenti informazioni minime:
 - viabilità
 - logistica in generale
 - tipologia e ubicazione delle attrezzature permanenti presenti nel Quartiere Fieristico
 - tipologia, ubicazione e modalità di utilizzo degli impianti tecnologici a rete fissa presenti nel Quartiere Fieristico.
- 3) L'Espositore, nel caso di affidamento a soggetti terzi (imprese e/o lavoratori autonomi) delle attività di allestimento e disallestimento delle proprie strutture allestitive (stand, tendostrutture, ecc.), nonché per l'affidamento di qualsiasi altra attività lavorativa o di fornitura all'interno del Quartiere Fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue:

a) verificare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e/o del lavoratore autonomo, titolare del contratto di allestimento e disallestimento, nonché di ogni altra impresa esecutrice e lavoratore autonomo che a qualunque titolo svolgono attività di servizi e forniture per conto dell'Espositore. La verifica dell'idoneità tecnico professionale deve avvenire mediante l'acquisizione:

- dell'Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- di un Autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui si dichiara il possesso dell'idoneità tecnico professionale e l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
- del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C)

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'Espositore in qualità di committente risponde in solido con il soggetto terzo a cui ha affidato lavori, servizi e forniture per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi dei lavoratori da esso impiegati, esonerando espressamente da qualsiasi rivalsa l'Organizzatore e il Gestore del Quartiere Fieristico.

La documentazione attestante la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei soggetti terzi incaricati dall'Espositore, dovrà essere conservata a cura di quest'ultimo all'interno del Quartiere Fieristico per tutta la durata della manifestazione (comprese le fasi di allestimento e disallestimento) a disposizione degli Enti preposti al controllo (U.S.L., Ispettorato Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.).

- b) Fornire ai soggetti terzi direttamente incaricati di eseguire lavori, servizi e forniture per proprio conto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, fornendo loro tutte le indicazioni contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento di Manifestazione, nel D.U.V.R.I. e nell'eventuale P.S.C., nonché tutte le altre disposizioni aggiuntive che riterrà opportuno indicare al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- c) Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i soggetti terzi direttamente incaricati di eseguire lavori, servizi e forniture, al fine di informarsi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese e lavoratori autonomi coinvolti nelle attività di allestimento, svolgimento e disallestimento della manifestazione, comprese le attività di fornitura di beni e servizi.
- d) Vigilare sul rispetto da parte dei soggetti terzi incaricati di eseguire lavori, servizi e forniture delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché sulle disposizioni previste dal presente Regolamento, dal Regolamento di Manifestazione, dal D.U.V.R.I., dall'eventuale P.S.C. e dalle varie disposizioni emanate dall'Organizzatore. In presenza di palese e reiterata violazione delle norme e delle disposizioni anzidette, l'Espositore è

obbligato ad allontanare dal Quartiere Fieristico il soggetto terzo, responsabile della violazione.

- 4) Qualora l'Espositore, sia autorizzato dall'Organizzatore a svolgere nell'ambito della manifestazione le attività di cui agli artt. 1 e 6 del Decreto Interministeriale del 22/07/2014, dovrà attuare, per la parte di propria competenza, quanto previsto dal Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, tenendo conto delle disposizioni previste dagli artt. 3, 4, 8, 9 e dell'Allegato VI del Decreto Interministeriale del 22/07/2014.
- 5) Nel caso l'Espositore effettui direttamente con proprio personale i lavori di allestimento e disallestimento delle proprie strutture allestitrici (stand, tendostrutture, ecc.), nonché qualsiasi altra attività lavorativa o di fornitura necessarie per il corretto svolgimento della manifestazione, è obbligato a provvedere alla Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori così come previsto dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché all'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione derivanti dalla valutazione stessa e di tutti gli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. n. 81/2008.
- 6) E' fatto obbligo all'Espositore di attuare tutte le misure di prevenzione e protezione contenute nel presente Regolamento e di quelle previste dalla vigente normativa ai fini della tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori e di quella delle altre persone presenti nel proprio stand e/o area espositiva, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.
- 7) Qualora l'Espositore nel corso della propria attività ravvisi una situazione di pericolo per la propria incolumità o per quella di terzi è obbligato a sospendere immediatamente la propria attività lavorativa ed informare prontamente l'Organizzatore della manifestazione.
- 8) Qualora l'Espositore venga informato dal proprio Allestitore della presenza di pericoli per l'incolumità delle persone è obbligato ad agire immediatamente al fine di rimuovere le eventuali situazioni di pericolo, se di propria competenza, altrimenti deve informare immediatamente l'Organizzatore della manifestazione.
- 9) Tutti i lavoratori impiegati dall'Espositore a qualsiasi titolo all'interno del Quartiere Fieristico, dovranno aver ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 81/2008 ed in conformità all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
- 10) Tutti i lavoratori dell'Espositore che utilizzano attrezzature di lavoro così come definite dall'art. 69 del D.Lgs. n° 81/2008, dovranno essere in possesso della specifica formazione prevista dall'art. 73 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n° 81/2008, nonché della formazione, addestramento e abilitazione prevista dall'Accordo Stato Regione di 22/02/2012, se applicabile.

- 11) E' fatto obbligo all'Espositore di dotare tutti i propri lavoratori dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) previsti dalla propria valutazione dei rischi e dal D.U.V.R.I. redatto dall'Organizzatore. Inoltre, i lavoratori dovranno essere stati tutti formati, informati e addestrati al loro utilizzo. L'Espositore a seguito della segnalazione dei propri lavoratori, dovrà provvedere immediatamente al reintegro o alla sostituzione di tutti i D.P.I. danneggiati e/o non più idonei.
- 12) Nell'esecuzione di lavori in quota tutti i lavoratori impiegati dall'Espositore dovranno aver effettuato la specifica formazione e addestramento per l'uso di D.P.I. contro il rischio di caduta dall'alto.
- 13) E' fatto obbligo all'Espositore di attuare le misure di prevenzione e protezione indicate nei successivi paragrafi 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 e 8.13 relativamente all'uso di attrezzature di lavoro, carrelli elevatori per la movimentazione merci, apparecchi di sollevamento, piattaforme mobili elevabili e opere provvisorie.
- 19) L'Espositore è obbligato a vigilare sul rispetto da parte dei propri lavoratori, degli eventuali Allestitori e Fornitori, delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché sulle disposizioni previste dal presente Regolamento, dal Regolamento di Manifestazione, dal D.U.V.R.I., dall'eventuale P.S.C. e da altre eventuali disposizioni direttamente emanate. In presenza di palese e reiterata violazione delle norme e delle disposizioni anzidette, l'Espositore è obbligato ad allontanare dal Quartiere Fieristico il soggetto responsabile della violazione.
- 14) Al fine di sovrintendere e vigilare sull'osservanza dei propri lavoratori, degli eventuali Allestitori e Fornitori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni del presente Regolamento è fatto obbligo all'Espositore di nominare almeno un Preposto alla Sicurezza al fine di attuare quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale dovrà possedere tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto legislativo. L'Espositore deve garantire la presenza minimo di un Preposto alla Sicurezza durante le fasi di allestimento, svolgimento e disallestimento della manifestazione.

8.6 Obblighi a carico dell'Allestitore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'Allestitore così come definito al Capitolo 1 punto 6) del presente Regolamento si obbliga a rispettare le disposizioni di seguito elencate nonché quanto altro previsto nel presente documento. In particolare:

- 1) l'Allestitore, come ogni soggetto da esso incaricato di svolgere qualsiasi tipo di attività nel Quartiere Fieristico, è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

- 2) Prima dell'ingresso nel Quartiere Fieristico l'Allestitore dovrà acquisire dall'Espositore:
 - a) copia del Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico
 - b) copia del Regolamento di Manifestazione
 - c) copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e/o dell'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) così come definiti nel precedente Capitolo I
 - d) copia del Piano di Emergenza della manifestazione
 - e) le seguenti informazioni minime:
 - viabilità
 - logistica in generale
 - tipologia e ubicazione delle attrezzature permanenti presenti nel Quartiere Fieristico
 - tipologia, ubicazione e modalità di utilizzo degli impianti tecnologici a rete fissa presenti nel Quartiere Fieristico.
- 3) E' fatto obbligo all'Allestitore prima dell'ingresso nel Quartiere Fieristico di effettuare la Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori così come previsto dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché di attuare tutte le misure di prevenzione e protezione derivanti dalla valutazione stessa e di tutti gli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. n. 81/2008.
- 4) Qualora l'Allestitore, sia autorizzato dall'espositore a svolgere nell'ambito della manifestazione le attività di cui agli artt. 1 e 6 del Decreto Interministeriale del 22/07/2014, dovrà attuare, per la parte di propria competenza, quanto previsto dal Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, tenendo conto delle disposizioni previste dagli artt. 3, 4, 8, 9 e dell'Allegato VI del Decreto Interministeriale del 22/07/2014.
- 5) E' fatto obbligo all'Allestitore di fornire all'Espositore tutta la documentazione attestante l'idoneità tecnica professionale di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
- 6) L'Allestitore è obbligato ad attuare tutte le misure di prevenzione e protezione contenute nel presente Regolamento e quelle previste dalla vigente normativa ai fini della tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori e di quella delle altre persone presenti nella propria area di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.
- 7) Qualora l'Allestitore nel corso della propria attività ravvisi situazioni di pericolo per la propria incolumità o per quella di terzi è obbligato a sospendere immediatamente l'attività lavorativa ed informare immediatamente l'Espositore o in assenza di questi direttamente l'Organizzatore.
- 8) Tutti i lavoratori impiegati dall'Allestitore, prima dell'ingresso nel Quartiere Fieristico, dovranno aver ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 37

del D.Lgs. n° 81/2008 ed in conformità all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, qualora applicabile.

- 9) Tutti i lavoratori dell'Allestitore che utilizzano attrezzature di lavoro così come definite dall'art. 69 del D.Lgs. n° 81/2008, dovranno essere in possesso della specifica formazione prevista dall'art. 73 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n° 81/2008, nonché della formazione, addestramento e abilitazione prevista dall'Accordo Stato Regione di 22/02/2012, se applicabile.
- 10) Nei lavori su impianti elettrici e/o parti elettriche di impianti tecnologici di qualunque tipologia e/o in prossimità di elementi in tensione, tutti i lavoratori impiegati dall'Allestitore dovranno aver effettuato la specifica formazione ed essere riconosciuti idonei in conformità alla norma CEI 11-27 per eseguire:
 - a) lavori elettrici fuori tensione o in prossimità di parti attive con tensione pericolosa;
 - b) lavori elettrici sotto tensione su sistemi di categoria 0 e 1.
- 11) E' fatto obbligo all'Allestitore di dotare tutti i propri lavoratori dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) previsti dalla propria valutazione dei rischi e dal D.U.V.R.I. redatto dall'Organizzatore. Inoltre, i lavoratori dovranno essere stati tutti formati, informati e addestrati al loro utilizzo. L'Allestitore a seguito della segnalazione dei propri lavoratori, dovrà provvedere immediatamente al reintegro o alla sostituzione di tutti i D.P.I. danneggiati e/o non più idonei.
- 12) Nell'esecuzione di lavori in quota tutti i lavoratori impiegati dall'Allestitore dovranno aver effettuato la specifica formazione e addestramento per l'uso di D.P.I. contro il rischio di caduta dall'alto.
- 13) E' fatto obbligo all'Allestitore di attuare le misure di prevenzione e protezione indicate nei successivi paragrafi 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 e 8.13 relativamente all'uso di attrezzature di lavoro, carrelli elevatori per la movimentazione merci, apparecchi di sollevamento, piattaforme mobili elevabili e opere provvisorie.
- 14) L'Allestitore è obbligato a vigilare sul rispetto da parte dei propri lavoratori e degli eventuali Fornitori, delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché sulle disposizioni previste dal presente Regolamento, dal Regolamento di Manifestazione, dal D.U.V.R.I., dall'eventuale P.S.C. e da altre eventuali disposizioni direttamente emanate. In presenza di palese e reiterata violazione delle norme e delle disposizioni anzidette, l'Allestitore è obbligato ad allontanare dal Quartiere Fieristico il soggetto responsabile della violazione.
- 15) Al fine di sovrintendere e vigilare sull'osservanza dei propri lavoratori e degli eventuali Fornitori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni del presente Regolamento è fatto obbligo all'Allestitore di nominare almeno un Preposto alla Sicurezza al fine di attuare quanto

previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale dovrà possedere tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto legislativo. L'Allestitore deve garantire la presenza minimo di un Preposto alla Sicurezza durante le fasi di allestimento e disallestimento della manifestazione.

8.7 Piano di Emergenza

8.7.1 Piano di Emergenza del Quartiere Fieristico

Il Gestore del Quartiere Fieristico è dotato di un proprio Piano di Emergenza atto a regolare i comportamenti e le misure da adottare in caso di emergenza durante i periodi di allestimento e disallestimento di eventi e manifestazioni, tale Piano NON SOSTITUISCE in nessun modo il Piano di Emergenza previsto al successivo paragrafo 8.7.2 il quale è di competenza esclusiva dell'Organizzatore della singola manifestazione.

I numeri dei telefoni del Gestore, da chiamare in caso di emergenza nei periodi di allestimento e disallestimento della manifestazione, sono:

- Centralino Umbriafiere S.p.A. 075 8004005
- Ufficio Assistenza padiglioni 075 8001037
- Servizio Tecnico di Sicurezza Umbriafiere S.p.A. 075 8004005
- Elettricista 075 8004005

In caso di emergenza, di qualsiasi natura, chi effettua le chiamate verso uno dei numeri sopra indicati deve specificare:

- 1) il proprio nome, cognome e a che titolo è all'interno del Quartiere Fieristico (*organizzatore, espositore, allestitore, fornitore, visitatore, ecc.*)
- 2) luogo dell'evento (*indicando padiglione, area esterna, centro servizi, ecc.*)
- 3) il tipo di emergenza (*incendio, allagamento, ecc.*)
- 4) entità dell'evento e numero delle persone coinvolte (*danni a cose o persone*)
- 5) indicare se ci sono feriti e il loro numero
- 6) comunicare il numero telefonico da cui si sta chiamando

TERMINATO IL MESSAGGIO NON RIAGGANCIARE

ma rispondere con calma a tutte le domande che vi sono poste.

Chiunque scopra un principio di incendio è tenuto a dare immediatamente l'allarme avvertendo le persone presenti sul luogo interessato dall'evento e il personale preposto al Servizio Antincendio il quale attuerà le specifiche procedure di emergenza, lotta antincendio, evacuazione e chiamata dei soccorsi pubblici (Vigili del Fuoco, Servizio 118, ecc.).

Nel caso in cui venga impartito l'ordine di evacuazione ogni persona che si trova all'interno del Quartiere Fieristico deve:

- mantenere la calma;

- per i soli Espositori e Allestitori disattivare l'alimentazione dell'impianto elettrico del proprio stand e/o area espositiva;
- interrompere qualunque tipo di attività, e dirigersi a piedi all'esterno del Quartiere Fieristico utilizzando le uscite di emergenza e le vie di fuga previste, senza utilizzare mezzi di trasporto di qualsiasi tipo, senza portare al seguito oggetti ingombranti e senza tornare indietro per nessun motivo
- non gridare, non correre, non creare allarmismi o confusione;
- non indugiare o ostruire gli accessi alle vie di fuga;
- non trattenersi nei punti di transito per non intralciare gli interventi ed i mezzi di emergenza;
- aiutare le persone in difficoltà ad abbandonare il Quartiere Fieristico;
- non portare al seguito borse, oggetti o altre cose ingombranti;
- attenersi scrupolosamente agli ordini impartiti dagli addetti all'emergenza;
- non tornare indietro per nessun motivo;
- servirsi esclusivamente delle vie di fuga indicate dalla segnaletica di sicurezza e dalle planimetrie di orientamento presenti nel Quartiere Fieristico;
- non utilizzare percorsi diversi da quelli segnalati;
- non utilizzare gli ascensori presenti nella palazzina uffici;
- raggiungere l'esterno del Quartiere Fieristico
- non rientrare nel Quartiere Fieristico fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.

8.7.2 Piano di Emergenza di Manifestazione

L'Organizzatore di ogni manifestazione dovrà approntare un proprio Piano di Emergenza specifico per la singola manifestazione nonché disporre di personale e mezzi adeguati a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza ed evacuazione del Quartiere Fieristico, così come previsto nel precedente paragrafo 2.2.3 punto 7). Il Piano di Emergenza dovrà integrare le prescrizioni generali indicate nel precedente paragrafo 8.7.1.

L'Organizzatore è obbligato a garantire la presenza nel Quartiere Fieristico per tutta la durata della manifestazione (comprese le fasi di allestimento e smantellamento), di un numero adeguato di Addetti all'Emergenza Antincendio e Primo Soccorso in relazione alla tipologia di manifestazione. Gli Addetti all'Emergenza Antincendio avranno compiti di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (Servizio Antincendio), mentre gli Addetti al Primo Soccorso avranno compiti di assistenza in caso di emergenza sanitaria e allertamento del servizio pubblico di emergenza (118). Tutti gli Addetti Antincendio e Primo Soccorso dovranno essere in possesso della formazione e dell'addestramento necessario per svolgere correttamente tale incarico, dovranno altresì essere dotati di adeguate attrezzature e mezzi, in relazione al tipo di manifestazione, per intervenire in caso di emergenza.

L'Organizzatore dovrà gestire tutte le emergenze che si verificheranno a seguito di un incendio compresa l'eventuale evacuazione del Quartiere Fieristico.

Agli Addetti all'Emergenza Antincendio e Primo Soccorso dovrà essere consegnato e spiegato, a cura dell'Organizzatore, il Piano di Emergenza della manifestazione specifica.

L'Organizzatore è obbligato a trasmettere al Gestore prima dell'inizio della manifestazione il Piano di Emergenza con i nominativi degli Addetti e le loro rispettive funzioni.

8.8 Segnaletica di Sicurezza

È fatto obbligo di osservare e far osservare scrupolosamente i divieti, le prescrizioni e gli avvertimenti forniti dalla cartellonistica di sicurezza. In particolare, per quanto concerne le vie di circolazione destinate ai servizi di emergenza le quali devono essere mantenute sempre libere sia dai veicoli che dai pedoni.

8.9 Utilizzo delle attrezzature di lavoro

Per attrezzatura di lavoro, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 81/2008, si intende *“qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”*.

E' fatto obbligo a chiunque di utilizzare esclusivamente attrezzature di lavoro in possesso di apposita certificazione “CE” ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010 e corredate dal relativo manuale d'uso e manutenzione. Nel caso in cui si utilizzassero attrezzature costruite prima dell'entrata in vigore della normativa di cui sopra quindi sprovviste di certificazione “CE”, queste dovranno inderogabilmente essere conformi alle norme sancite dall'Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento all'adeguatezza delle protezioni fisse e mobili, degli organi di comando e delle protezioni elettriche.

Tutte le attrezzature di lavoro ad azionamento elettrico dovranno essere collegate all'impianto di terra o dotate di doppio isolamento certificato da Istituto riconosciuto ai sensi del D.M. 20/11/1968.

E' rigorosamente vietato utilizzare all'interno del Quartiere Fieristico attrezzature di lavoro sprovviste dei controlli e delle manutenzioni periodiche previste dal costruttore.

Tutti i lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro dovranno essere in possesso della specifica formazione prevista dall'art. 73 commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n° 81/2008, nonché della formazione, addestramento e abilitazione prevista dall'Accordo Stato Regione di 22/02/2012, se applicabile.

L'Organizzatore è obbligato a vigilare sul rispetto da parte degli Allestitori, Espositori, Fornitori e dei propri lavoratori, delle misure di prevenzione sopra indicate nell'uso delle attrezzature di lavoro. In presenza di palese e reiterata violazione delle misure di prevenzione anzidette, l'Organizzatore è obbligato ad allontanare dal Quartiere Fieristico il soggetto responsabile della violazione.

Il Gestore del Quartiere Fieristico può eseguire i controlli che riterrà opportuno effettuare al fine di verificare il rispetto delle misure di prevenzione descritte nel presente paragrafo. Inoltre, in caso di palese e reiterata violazione delle misure sopra indicate potrà allontanare dal Quartiere Fieristico il soggetto responsabile della violazione.

8.10 Misure di prevenzione nell'utilizzo dei carrelli elevatori e dei carrelli sollevatori elevatori semoventi telescopici per la movimentazione delle merci

Qualora sia necessario utilizzare dei carrelli elevatori per la movimentazione delle merci nel Quartiere Fieristico, il soggetto che ha tale necessità potrà farlo esclusivamente alle seguenti condizioni:

- 1) disponibilità giuridica del carrello elevatore in quanto di proprietà, oppure in caso di noleggio o concessione in uso, possesso di:
 - copia del contratto di noleggio o di atto scritto in cui viene concesso in uso il carrello elevatore dal proprietario al soggetto utilizzatore
 - attestazione da parte del proprietario del carrello elevatore, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 81/2008, che il carrello concessa in uso o a noleggio senza conducente, è in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza;
- 2) il carrello elevatore deve essere in possesso della marcatura CE (rilasciata dal costruttore) e deve essere in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza, ovvero deve aver effettuato tutti gli interventi di manutenzione previsti dal costruttore e riportati nel libretto d'uso e manutenzione;
- 3) l'operatore che utilizza il carrello elevatore deve essere in possesso dell'attestato di formazione e addestramento ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (patentino) in corso di validità (l'attestato deve essere portato al seguito dell'operatore e reso disponibile per eventuali controlli);
- 4) i carrelli elevatori con motore a combustione (gasolio) possono essere utilizzati solo ed esclusivamente sui piazzali esterni, non possono essere utilizzati all'interno dei padiglioni;
- 5) i carrelli elevatori elettrici possono accedere all'interno dei padiglioni e sui piazzali esterni, ma non può essere effettuata la ricarica all'interno del quartiere fieristico, se non espressamente autorizzati dal Gestore;
- 6) i carrelli elevatori non potranno essere lasciati parcheggiati all'interno del quartiere fieristico durante la manifestazione, se non espressamente autorizzati dal Gestore;

E' rigorosamente vietato utilizzare all'interno del Quartiere Fieristico carrelli elevatori sprovvisti dei controlli e delle manutenzioni periodiche previste dal costruttore.

Nel caso di utilizzo di carrelli sollevatori elevatori semoventi telescopici rotativi (esempio: manitou o merlo) oltre a quanto detto nei precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) devono possedere anche i seguenti requisiti:

- a) immatricolazione all'INAIL come apparecchi di sollevamento;
- b) possesso della verifica periodica in corso di validità, ai sensi dell'art. 71 comma 11 e dell'Allegato VII del D.Lgs. n° 81/2008;
- c) possesso dei controlli periodici trimestrali, ai sensi del punto 3.1.2 dell'Allegato VI del D.Lgs. n° 81/2008.

I documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) devono essere disponibili per eventuali controlli.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3) e alle precedenti lettere a), b), c) comporterà l'immediata interdizione all'utilizzo del carrello e l'uscita dal Quartiere Fieristico.

L'Organizzatore è obbligato a vigilare sul rispetto da parte degli Allestitori, Espositori, Fornitori e dei propri lavoratori, delle misure di prevenzione sopra indicate nell'uso dei carrelli elevatori e dei carrelli sollevatori elevatori semoventi telescopici. In presenza di palese e reiterata violazione delle misure di prevenzione anzidette, l'Organizzatore è obbligato ad allontanare dal Quartiere Fieristico il soggetto responsabile della violazione.

Il Gestore del Quartiere Fieristico può eseguire i controlli che riterrà opportuno effettuare al fine di verificare il rispetto delle misure di prevenzione descritte nel presente paragrafo. Inoltre, in caso di palese e reiterata violazione delle misure sopra indicate potrà allontanare dal Quartiere Fieristico il soggetto responsabile della violazione.

8.11 Misure di prevenzione nell'utilizzo di piattaforme mobili elevabili (PLE)

Qualora sia necessario utilizzare delle piattaforme mobili elevabili (PLE) nel Quartiere Fieristico, il soggetto che ha tale necessità potrà farlo esclusivamente alle seguenti condizioni:

- 1) disponibilità giuridica della piattaforma elevatrice in quanto di proprietà, oppure in caso di noleggio o concessione in uso, possesso di:
 - copia del contratto di noleggio o di atto scritto in cui viene concessa in uso la piattaforma elevatrice dal proprietario al soggetto utilizzatore
 - attestazione da parte del proprietario della piattaforma elevatrice, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 81/2008, che la piattaforma elevatrice concessa in uso o a noleggio senza conducente, è in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza;
- 2) le piattaforme elevatrici (PLE) devono essere in possesso della marcatura CE (rilasciata dal costruttore) e devono essere in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a

fini di sicurezza, ovvero deve aver effettuato tutti gli interventi di manutenzione previsti dal costruttore e riportati nel libretto d'uso e manutenzione;

- 3) le PLE devono essere in possesso:
 - a) dell'immatricolazione INAIL come apparecchi di sollevamento persone;
 - b) della verifica periodica in corso di validità, ai sensi dell'art. 71 comma 11 e dell'Allegato VII del D.Lgs. n° 81/2008;
- 4) gli operatori che utilizzano le PLE devono essere in possesso dell'attestato di formazione e addestramento ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (patentino) in corso di validità (l'attestato deve essere portato al seguito dell'operatore e reso disponibile per eventuali controlli);
- 5) le PLE installate su automezzi con motore a combustione (gasolio) possono essere utilizzate solo ed esclusivamente sui piazzali esterni, non possono essere utilizzati all'interno dei padiglioni, ad eccezione di situazioni particolari esclusivamente autorizzazione dal Gestore;
- 6) le PLE ad azionamento elettrico possono accedere all'interno dei padiglioni e sui piazzali esterni, ma non può essere effettuata la ricarica all'interno del Quartiere Fieristico;
- 7) le PLE non potranno essere lasciate parcheggiate all'interno del quartiere fieristico durante la manifestazione.

I documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) devono essere tutti disponibili per eventuali controlli. Il mancato possesso anche di uno solo dei documenti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) comporterà l'immediata interdizione all'utilizzo delle PLE e l'uscita dal quartiere fieristico.

E' rigorosamente vietato utilizzare all'interno del Quartiere Fieristico Piattaforme mobili elevabili (PLE) sprovviste dei collaudi e delle verifiche periodiche, in corso di validità, previste dalla vigente normativa ed in particolare quelle di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Organizzatore è obbligato a vigilare sul rispetto da parte degli Allestitori, Espositori, Fornitori e dei propri lavoratori, delle misure di prevenzione sopra indicate nell'uso delle piattaforme mobili ed elevabili (P.L.E.). In presenza di palese e reiterata violazione delle misure di prevenzione anzidette, l'Organizzatore è obbligato ad allontanare dal Quartiere Fieristico il soggetto responsabile della violazione.

Il Gestore del Quartiere Fieristico può eseguire i controlli che riterrà opportuno effettuare al fine di verificare il rispetto delle misure di prevenzione descritte nel presente paragrafo. Inoltre, in caso di palese e reiterata violazione delle misure sopra indicate potrà allontanare dal Quartiere Fieristico il soggetto responsabile della violazione.

8.12 Misure di prevenzione nell'utilizzo di apparecchi di sollevamento

Qualora sia necessario utilizzare degli apparecchi di sollevamento come gru su autocarro o autogru nel Quartiere Fieristico, il soggetto che ha tale necessità potrà farlo esclusivamente alle seguenti condizioni:

- 1) disponibilità giuridica dell'apparecchio di sollevamento in quanto di proprietà, oppure in caso di noleggio o concessione in uso, possesso di:
 - copia del contratto di noleggio o di atto scritto in cui viene concessa in uso l'apparecchio di sollevamento dal proprietario al soggetto utilizzatore
 - attestazione da parte del proprietario dell'apparecchio di sollevamento, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 81/2008, che l'apparecchio di sollevamento concesso in uso o a noleggio senza conducente, è in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza;
- 2) gli apparecchi di sollevamento devono essere in possesso della marcatura CE (rilasciata dal costruttore) e deve essere in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza, ovvero deve aver effettuato tutti gli interventi di manutenzione previsti dal costruttore e riportati nel libretto d'uso e manutenzione;
- 3) gli apparecchi di sollevamento devono essere in possesso:
 - a) dell'immatricolazione INAIL come apparecchi di sollevamento di materiali;
 - b) della verifica periodica in corso di validità, ai sensi dell'art. 71 comma 11 e dell'Allegato VII del D.Lgs. n° 81/2008;
 - c) dei controlli periodici trimestrali, ai sensi del punto 3.1.2 dell'Allegato VI del D.Lgs. n° 81/2008;
- 4) gli operatori che utilizzano l'apparecchio di sollevamento devono essere in possesso dell'attestato di formazione e addestramento ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (patentino) in corso di validità (l'attestato deve essere portato al seguito dell'operatore e reso disponibile per eventuali controlli);
- 5) gli apparecchi di sollevamento installati su automezzi con motore a combustione (gasolio) possono essere utilizzati solo ed esclusivamente sui piazzali esterni, non possono essere utilizzati all'interno dei padiglioni, ad eccezione di situazioni particolari esclusivamente autorizzate dal Gestore;
- 6) gli apparecchi di sollevamento non potranno essere lasciati parcheggiati all'interno del quartiere fieristico durante la manifestazione.

I documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) devono essere tutti disponibili per eventuali controlli. Il mancato possesso anche di uno solo dei documenti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) comporterà l'immediata interdizione all'utilizzo dell'apparecchio di sollevamento e l'uscita dal quartiere fieristico.

E' rigorosamente vietato utilizzare all'interno del Quartiere Fieristico apparecchi di sollevamento sprovvisti dei collaudi e delle verifiche periodiche, in corso di validità, previste dalla vigente normativa ed in particolare quelle di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Organizzatore è obbligato a vigilare sul rispetto da parte degli Allestitori, Espositori, Fornitori e dei propri lavoratori, delle misure di prevenzione sopra indicate nell'uso degli apparecchi di sollevamento. In presenza di palese e reiterata violazione delle misure di prevenzione anzidette, l'Organizzatore è obbligato ad allontanare dal Quartiere Fieristico il soggetto responsabile della violazione.

Il Gestore del Quartiere Fieristico può eseguire i controlli che riterrà opportuno effettuare al fine di verificare il rispetto delle misure di prevenzione descritte nel presente paragrafo. Inoltre, in caso di palese e reiterata violazione delle misure sopra indicate potrà allontanare dal Quartiere Fieristico il soggetto responsabile della violazione.

8.13 Misure di prevenzione nell'utilizzo di opere provvisionali

E' fatto obbligo a chiunque di utilizzare all'interno del Quartiere Fieristico esclusivamente opere provvisionali in modo conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare dai seguenti articoli:

- art. 111 (lavori in quota)
- art. 112 (opere provvisionali)
- art. 113 commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (scale)
- art. 114 (protezione posti di lavoro)
- art. 115 (sistemi di protezione dalle cadute dall'alto)
- art. 116 (sistemi di accesso e posizionamento con funi)
- art. 117 (lavori in prossimità di parti elettriche attive)
- artt. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 e 138 (ponteggi)
- art. 130 (andatoie e passerelle)
- art. 139 (ponti su cavalletti)
- art. 140 (ponti su ruote a torre)

E' fatto obbligo a tutti i datori di lavoro dei lavoratori che operano a vario titolo all'interno del Quartiere Fieristico di ottemperare agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in merito all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, così come previsto dall'art. 73 comma 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare tutti i lavoratori incaricati di utilizzare una qualsiasi attrezzatura di lavoro, devono aver ricevuto una formazione e un addestramento adeguato in rapporto alla sicurezza, relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili.

L'Organizzatore è obbligato a vigilare sul rispetto da parte degli Allestitori, Espositori, Fornitori e dei propri lavoratori, delle misure di prevenzione sopra indicate nell'uso delle opere provvisorie. In presenza di palese e reiterata violazione delle misure di prevenzione anzidette, l'Organizzatore è obbligato ad allontanare dal Quartiere Fieristico il soggetto responsabile della violazione.

Il Gestore del Quartiere Fieristico può eseguire i controlli che riterrà opportuno effettuare al fine di verificare il rispetto delle misure di prevenzione descritte nel presente paragrafo. Inoltre, in caso di palese e reiterata violazione delle misure sopra indicate potrà allontanare dal Quartiere Fieristico il soggetto responsabile della violazione.

8.14 Utilizzo di droni

E' rigorosamente vietato all'interno del Quartiere Fieristico l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) comunemente denominati "droni".

L'eventuale utilizzo di droni deve essere specificatamente autorizzato dal Gestore, il quale verifica la fattibilità a seguito della richiesta dell'Organizzatore e individua le condizioni per l'esercizio legate alla specifica attività che si vuole svolgere e al contesto della manifestazione, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia e ai regolamenti dell'E.N.A.C..

Qualora sia autorizzato l'uso di droni da parte del Gestore, l'Organizzatore è obbligato ad effettuare i relativi controlli per garantire l'effettivo utilizzo in conformità alle condizioni di esercizio previste dal Gestore e al rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti in materia.

9. RIFIUTI

Il Gestore provvede alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti dagli Allestitori ed Espositori nell'ambito del Quartiere Fieristico, fatta eccezione per:

- materiali di allestimento di qualsiasi tipo, quali: pareti divisorie, pavimentazioni, grosse casse di imballaggio, pallets, ecc.;
- moquette;
- prodotti, semilavorati e scarti di lavorazione provenienti dalle dimostrazioni delle macchine in funzione nei posteggi, a meno delle quantità e delle tipologie comprese nel servizio di pulizia dei posteggi;
- materiale promozionale costituito da depliant, volantini, ecc.;
- rifiuti classificabili come speciali, pericolosi e non pericolosi, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, lo smaltimento dei materiali sopraindicati, è di esclusiva competenza degli Allestitori e/o degli Espositori.

Per i materiali diversi da quelli sopraindicati, il Gestore attua un sistema di raccolta differenziata per i seguenti rifiuti: carta e cartone, legno, plastica, vetro e altri rifiuti indifferenziati.

Nel Quartiere Fieristico sono individuate prima di ogni manifestazione delle apposite aree dove saranno posizionati i contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti prodotti.

Il Gestore prima di ogni manifestazione comunica all'Organizzatore i siti in cui sono ubicate le aree adibite alla raccolta dei rifiuti.

Nel corso delle fasi di montaggio e smontaggio, gli Allestitori ed Espositori devono convogliare i rifiuti negli appositi cassoni e/o cassonetti all'uopo predisposti e ubicati all'interno e all'esterno dei padiglioni. I rifiuti classificati come speciali e pericolosi devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente dal produttore del rifiuto, ovvero dall'Allestitore e/o Espositore.

È vietato:

- abbandonare e depositare in maniera incontrollata i rifiuti speciali e pericolosi nelle aree adibite alla raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti;
- abbandonare e depositare in maniera incontrollata, anche temporaneamente, rifiuti classificati come speciali e pericolosi in qualunque luogo del Quartiere Fieristico;
- lo scarico di qualunque tipo di rifiuto nei pozzetti di raccolta delle linee fognarie del Quartiere Fieristico, compresi gli scarichi di servizio presenti all'interno delle toilette e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, sia interni sia esterni ai padiglioni;
- accumulare rifiuti e scarti nelle corsie dei padiglioni e nei percorsi carrai e pedonali esterni, al fine di garantire una corretta percorribilità pedonale e veicolare negli spazi del Quartiere Fieristico.

In caso di violazione dei presenti divieti, Umbriafiere quale Gestore del Quartiere Fieristico si riserva di provvedere ad effettuare le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

La raccolta, la detenzione, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. Tali attività devono essere effettuate dagli Organizzatori, Espositori e Allestitori ognuno per la parte di propria competenza. Eventuali chiarimenti in merito, possono essere richiesti agli uffici di Umbriafiere alla seguente email: info@umbriafiere.it

10. ASSICURAZIONE

L'Organizzatore di ogni evento dovrà stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati alle cose di terzi ed alle cose in consegna e custodia compresi i locali e gli impianti del Quartiere Fieristico, con espressa clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Gestore.

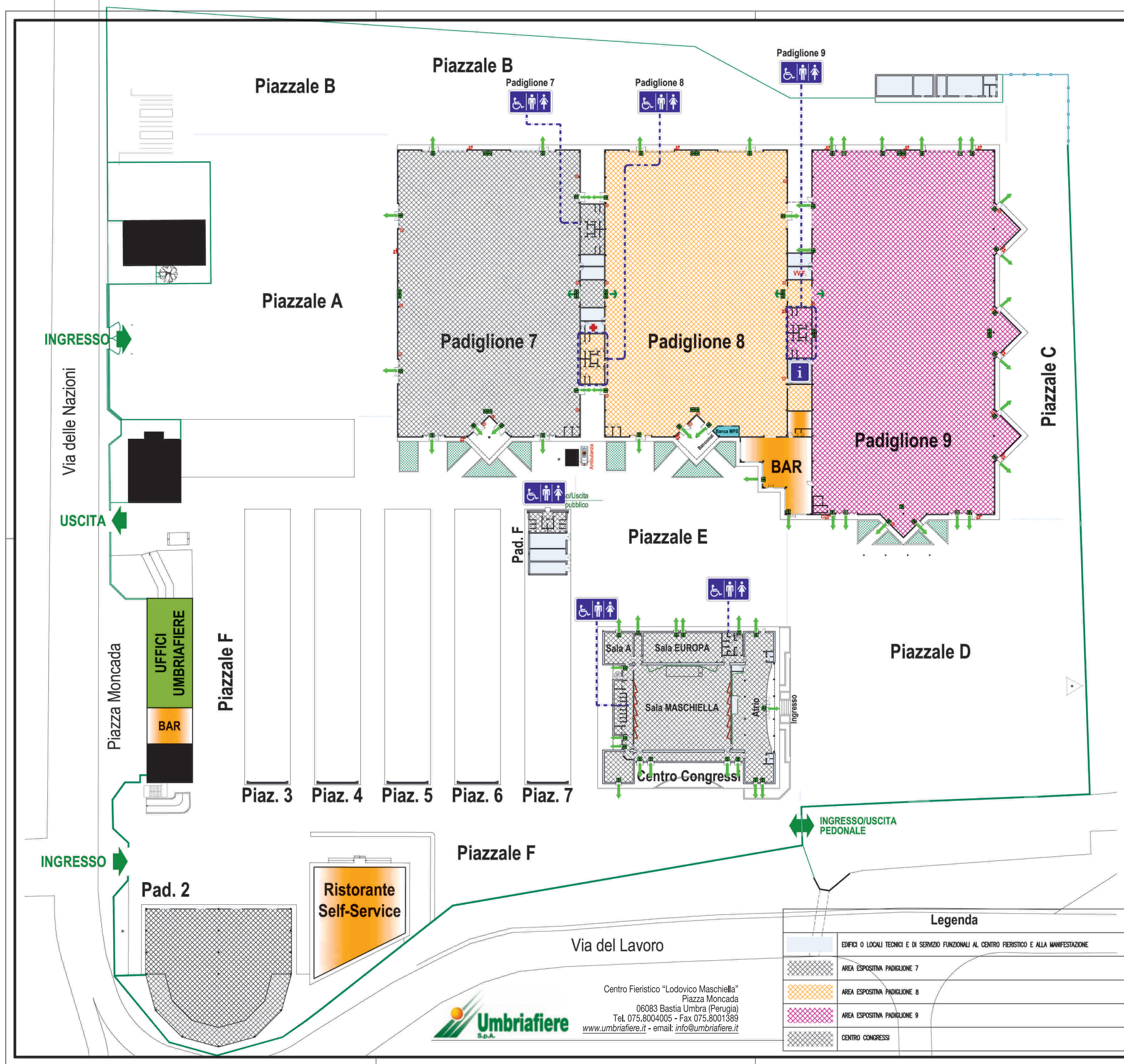
Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Gestore prima della consegna ufficiale delle strutture del Quartiere Fieristico all'Organizzatore.

E' in facoltà degli Espositori disporre di Polizza "All Risks" (tutti i rischi) su merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico nonché per infortuni e responsabilità civile verso terzi visitatori compresi, con espressa clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti di terzi, ivi compresi il Gestore.

L'Organizzatore è comunque considerato responsabile dal Gestore per tutti i danni che dovessero verificarsi per propria colpa e per qualsiasi causa agli espositori, ai visitatori, ai propri lavoratori e collaboratori nonché a qualsiasi terzo in genere, ivi compresi quelli provocati dagli impianti elettrici installati in proprio o da terzi essendone direttamente o indirettamente responsabile.

Durante l'orario di apertura al pubblico e durante le operazioni di allestimento e smontaggio, la custodia e la sorveglianza delle merci e degli allestimenti, anche all'interno dei parcheggi, compete all'Organizzatore, agli Espositori e agli Allestitori.

Il Gestore declina ogni responsabilità per i danni a persone o cose, anche in ordine ad ammanchi, furti, perimento o danneggiamento delle merci esposte, ivi compresi i materiali di allestimento.



Planimetria generale Umbriafiere



Umbriafiere S.p.A.
Piazza Moncada
06083 Bastia Umbra (PG)



+39 075 8004005
info@umbriafiere.it
umbriafiere@pec.it



www.umbriafiere.it